

CCCLXIV SEDUTA

GIOVEDI 26 GIUGNO 1958

Presidenza del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA

indi

del Presidente ALESSI

INDICE

Pag.

Interpellanze:	
(Annunzio)	2260
(Per lo svolgimento):	
MONTALBANO	2261
LA LOGGIA. Presidente della Regione	2262
PRESIDENTE	2261, 2262
Interrogazioni:	
(Annunzio)	2259
(Svolgimento):	
PRESIDENTE	2262, 2264, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273
CUZARI	2262
LA LOGGIA. Presidente della Regione	2262, 2264, 2265, 2266
	2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272
CORTESE	2263
SACCA'	2264
OCCHIPINTI VINCENZO	2265
BOSCO	2266
TUCCARI	2267
MARTINEZ	2268
STRANO	2269
RUSSO MICHELE	2270
LA TERZA	2271, 2273
Mozione (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	2273, 2278, 2282, 2283, 2286, 2290, 2291, 2292, 2293,
	2294, 2295
LA LOGGIA. Presidente della Regione	2278, 2281, 2289,
	2290, 2294
FRANCHINA	2279, 2280, 2290
VARVARO	2275
OCCHIPINTI VINCENZO	2280
LENTINI	2282
MAJORANA	2282
BOSCO	2283
CANNIZZO	2284, 2293, 2294
CASTIGLIA	2286, 2287
TUCCARI	2288
STAGNO D'ALCONTRES	2295
Sull'ordine dei lavori:	
OVAZZA	2295
LA LOGGIA. Presidente della Regione	2295
PRESIDENTE	2295

La seduta è aperta alle ore 17,15.

GIUMMARRA, Segretario dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

« All'Assessore all'industria ed al commercio, per conoscere se non creda, secondo la obiettività che gli è propria nel perseguire i fini regionali del settore affidatogli, di far cadere la scelta, per uno degli esperti che dovranno essere chiamati a comporre il Comitato per il coordinamento delle ricerche minerarie, previste dalla legge 19 giugno 1958, tra persone che abbiano particolare comprovata esperienza in materia di ricerche minerarie possibili sulla catena dei Peloritani. » (1479)

RECUPERO.

« All'Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale, per sapere:

1) se è a conoscenza della forte esplosione avvenuta il 20 giugno 1958 presso la sede di Catania, via Messina 142, della Federazione

italiana consorzi agrari. A causa dello scoppio di una stufa alimentata da gas acetilene ed adibita alla colorazione e maturazione dei pomodori, sono rimasti feriti tre operai; lo scoppio ha, altresì, provocato la rottura di moltissimi vetri, la perdita di un migliaio di cassette di pomodori ed il panico di tutta la zona;

- 2) i motivi della esplosione;
- 3) se la Federconsorzi era autorizzata alla installazione di particolari stufe;
- 4) se la Federconsorzi aveva ottemperato a tutte le misure di sicurezza richieste per lo esercizio di detti impianti. » (1480) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta con urgenza*)

COLOSI - OVAZZA - MARRARO.

« All'Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata, per avere assicurazione che, tra gli allacciamenti delle frazioni ai centri abitati da eseguirsi con i fondi dell'articolo 38, verrà finanziata la costruzione del residuo tratto di due chilometri tra ponte Zappa e Chiesa (Raccuia), realizzando al fine il collocamento stradale dalla popolosa frazione di Zappa con il comune di Raccuia (Messina). » (1481) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

TUCCARI.

PRESIDENTE. Avverto che, delle interrogazioni testé lette, quella per la quale è stata chiesta la risposta orale è già iscritta allo ordine del giorno per essere svolta al suo turno; quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta sono già state inviate al Governo.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interpellanze presentate alla Presidenza:

GIUMMARRA, segretario:

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni, alla pesca ed alle attività marinare e all'artigianato, per conoscere quale azione intendono svolgere presso il Governo centrale in relazione ai recenti sequestri di motope-

scherecci siciliani, operati in acque non territoriali da parte delle autorità tunisine. » (336)

D'ANTONI.

« Al Presidente della Regione, premesso che nel comune di Avola è stato affisso in data 21 giugno 1958 un pubblico manifesto, a cura degli esercenti e dei rivenditori di generi di prima necessità, con il quale viene esplicitamente denunciato che l'Amministrazione comunale di quel paese ha imposto su tutti i generi di più largo consumo popolare un tributo, che va dal 10 al 30 per cento del prezzo di vendito al pubblico;

che l'introito di tale tributo, la cui imposizione si è protratta per più anni, è stato calcolato ad un centinaio di milioni all'anno;

che non è mai comparsa nei bilanci comunali, né è stata resa mai di pubblica ragione, in qualsiasi forma, l'amministrazione (entrata e spesa) di tali ingenti somme;

che l'imposizione di tale tributo, palesemente arbitrario nella forma e nella sostanza, viola la legge 12 luglio 1940, numero 1199 e per il modo come viene attuato configura gli estremi del reato di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale, così come è stato affermato dal Tribunale di Siracusa, nella sentenza in data 14 giugno 1958, contro il Sindaco di Franconfonte;

che, a seguito di riunioni di assemblea degli esercenti e dei rivenditori ed in conseguenza del pubblico manifesto di cui sopra, il Sindaco e la Giunta comunale di Avola hanno sospeso la predetta riscossione (negli ultimi giorni essa avveniva senza rilascio ai « contribuenti » di alcuna ricevuta, ma brevi manu), ma stanno attuando (attraverso i vigili urbani) una ingiusta ritorsione verso tutti gli esercenti e rivenditori, che, oltre a venire sottoposti a « sussurrate » minacce di chiusura dei loro esercizi, vengono giornalmente colpiti da diecine e diecine di contravvenzioni per i più futili motivi;

per conoscere:

1) se e come intenda intervenire affinchè l'Amministrazione comunale di Avola — rientrando nella legge — non soltanto definitivamente abolisca l'imposizione di arbitrari tributi, ma non attui alcuna rappresaglia contro i rivenditori e gli esercenti;

2) se non è nel suo proposito accertare le responsabilità amministrative ed eventual-

mente trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria, perchè questa prosegua le perpetrate violazioni della legge penale. » (337) (*L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza*)

D'AGATA.

« Al Presidente della Regione, per conoscere se intende svolgere l'opera necessaria per la soluzione del problema riguardante l'immunità parlamentare di natura processuale ai deputati regionali siciliani, nonchè per sollecitare, nelle forme consentite dalla legge, il procedimento a carico dell'onorevole Jacono, il quale è stato arrestato non in flagranza ed è da molto tempo in carcere preventivo per un reato che egli asserisce di non aver commesso e che, fra l'altro, non rientra fra quelli per i quali il mandato di cattura è obbligatorio. » (388)

MONTALBANO.

« Al Presidente della Regione, per conoscere se, in relazione alle persistenti notizie circa l'uso ufficiale, o comunque apertamente praticato, della tortura in Algeria, quale mezzo per costringere il presunto reo a confessare un determinato delitto e chiamare in correità i presunti complici — intende esprimere i sentimenti di solidarietà del popolo siciliano alle sofferenze del popolo algerino.

« La tortura », scrive giustamente Jean Paul Sartre, « non è né civile, né militare, né specificamente francese: è una sifilide che devasta l'intera epoca in cui viviamo ». (339)

MONTALBANO.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Per lo svolgimento di interpellanze.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Onorevole Presidente, chiedo al Governo di voler consentire che la

mia interpellanza sulla tortura in Algeria venga iscritta all'ordine del giorno della seduta del 30 giugno. Sulla ammissibilità dell'interpellanza mi permetto di invocare i precedenti relativi alle interpellanze numero 330 e 331, svolte il 20 giugno scorso, nonchè alla interrogazione numero 1740 di pari data, aventi tutte per oggetto una recente condanna di un tribunale ungherese. Circa la sua portata, ribadisco, così come ho manifestato, soprattutto sotto l'aspetto umanitario e giuridico, non avendo sufficienti elementi di giudizio sotto l'aspetto politico, la più viva angoscia per la condanna a morte pronunciata contro l'ex Presidente del Consiglio dei ministri d'Ungheria, Imre Nagy, il generale Maletter e gli altri coimputati, per il fatto che il processo si è celebrato a porte chiuse...

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Ma di che cosa stiamo parlando?

PRESIDENTE. Onorevole Montalbano, il Presidente della Regione, mi fa osservare che Ella sta svolgendo l'interpellanza mentre Ella può domandare soltanto la fissazione della data...

MONTALBANO. Stavo facendo conoscere, il contenuto dell'interpellanza. Comunque, non ho difficoltà a che il Presidente...

PRESIDENTE. Vuole sintetizzare le sue richieste, la prego. Che cosa chiede?

MONTALBANO. Nella seduta del 20 giugno si è fatto perfettamente l'opposto. (*Commenti - Discussione nell'Aula*)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di far silenzio perchè il Presidente non può sentire l'oratore.

MONTALBANO. Onorevole Presidente, nella seduta del 20 giugno si è fatto perfettamente l'opposto di quanto si sta facendo in questa seduta. Se vogliamo prendere il resoconto del 20 giugno, possiamo constatare che è stato fatto perfettamente l'opposto. Per questo motivo io chiedo...

PRESIDENTE. Nella seduta del 20 giugno fu sollecitata la discussione immediata di una

interpellanza. Il Governo ha facoltà di addivenire alla richiesta, ma può anche non farlo.

MONTALBANO. Non credo, onorevole Presidente, che sia stato fatto precisamente così, tant'è vero che ha parlato l'onorevole Taormina, il quale non aveva presentato alcuna interrogazione né alcuna interpellanza.

PRESIDENTE. Vogliamo prendere in esame il resoconto della seduta del 20 giugno? L'onorevole Taormina aveva parlato in sede di comunicazioni.

MONTALBANO. Se l'onorevole Presidente della Regione è disposto a rispondere subito all'interpellanza, io sono dello stesso avviso; altrimenti, faccio richiesta che venga posta all'ordine del giorno della seduta del 30 giugno.

PRESIDENTE. Il testo lo conosce, onorevole Presidente? Si tratta dell'interpellanza sull'immunità parlamentare.

MONTALBANO. No, di quella relativa alla tortura in Algeria.

PRESIDENTE. Quella per l'Algeria. L'interpellanza numero 339.

MONTALBANO. Io chiedo che venga svolta nella seduta del 30 giugno. E faccio analoga richiesta anche per l'altra interpellanza; così il Governo risponderebbe ad entrambe nella stessa data.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Le interpellanze in parola possono essere svolte al loro turno ordinario.

MONTALBANO. L'onorevole Presidente della Regione ha facoltà di chiedere che le interpellanze vengano svolte al turno ordinario. Evidentemente, però, non rimango soddisfatto della decisione presa dal Presidente della Regione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Le interpellanze all'ordine del giorno sono co-

sì poche che, svolgendole secondo il loro turno, vengono trattate molto presto.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima è la interrogazione numero 125 dell'onorevole Cuzari al Presidente della Regione (Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale) sulla mancata ispezione al Comune di Forza D'Agrò.

CUZARI. La possiamo rinviare.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Come crede. Onorevole Presidente, il Governo e l'onorevole interrogante sarebbero d'accordo per un rinvio.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito. Segue l'interrogazione numero 1280 dell'onorevole Lentini al Presidente della Regione (Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale) sulla indennità accessoria al personale dei comuni. Poiché l'onorevole interrogante è attualmente impegnato in Commissione, lo svolgimento dell'interrogazione è rinviato.

Segue l'interrogazione numero 1292 degli onorevoli Cortese e Macaluso, al Presidente della Regione (Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale):

« a) per conoscere se sia in grado di confermare le notizie di gravi irregolarità amministrative verificatesi nel Comune di Caltanissetta;

« b) in particolare, per conoscere se risponde al vero che quella Amministrazione comunale abbia distratto fondi riservati al Patronato scolastico ed ai contributi previdenziali del personale. »

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. I bilanci dell'Amministrazione comunale di Caltanissetta, da epoca ormai remota, vengono pareggiati mediante la concessione di mutui, con i benefici di legge; mutui, che, peraltro, si perfezionano a distanza di anni rispetto all'esercizio cui si riferiscono, e a causa dei numerosi esami cui si sono sottoposti

e soprattutto della limitata disponibilità dei fondi da parte degli istituti mutuanti.

Ne deriva che la liquidazione di tutte le spese previste in ciascun bilancio subisce ineluttabilmente una remora anche perchè le entrate proprie, che l'Amministrazione man mano va realizzando, in essa comprese le anticipazioni di cassa accordate dalla Regione siciliana, difficilmente coprono il fabbisogno per il pagamento delle competenze dovute al personale e per le spese per l'assistenza sanitaria agli indigenti. Conseguentemente, le rimanenti spese previste dal bilancio vengono liquidate via via che l'Amministrazione realizza i mutui.

Per i casi segnalati dagli onorevoli interlocutori, sono in grado di precisare che i contributi dovuti al Patronato scolastico risultano pagati a tutto il 1954, mentre per i contributi relativi agli anni 1955, 1956 e 1957, ammontanti complessivamente a lire 9miliioni, sono stati versati in conto per 2milioni, di cui 1 milione 500mila lire nel corso del 1957 e 500 mila lire nello scorso mese di gennaio. Tali pagamenti non possono considerarsi esigui, se si tiene presente che l'Amministrazione deve ancora realizzare i seguenti mutui a pareggio dei bilanci: 1955: 218milioni, di cui 209 anticipati dalla Regione; 1956: 320milioni; 1957: 250milioni. Ne risulta, quindi, un totale di lire 788milioni, di cui 209milioni anticipati dalla Regione.

Per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti agli istituti previdenziali per il personale, l'Amministrazione ha in corso di perfezionamento un mutuo di 98milioni e 157 mila lire che, appena riscosso, la porrà in grado di saldare il debito a tutto il 1953.

Per gli anni 1954, 1955, 1956 e 1957 le voci risultano regolarmente riportate nei residui passivi, ma il saldo non è stato ancora possibile per le considerazioni già fatte, concernenti i mutui che il Comune è ancora in attesa di riscuotere.

L'Amministrazione comunale di Caltanissetta, sollecitata ad estinguere tali passività, ha dato assicurazione che provvederà alla eliminazione dei debiti sia verso gli iscritti previdenziali, che verso il locale Patronato scolastico, non appena saranno realizzati i mutui da tempo richiesti.

Premesso tutto questo, appare chiaro che non può parlarsi di distrazione di fondi, ma semplicemente di ritardato pagamento di spe-

se; ritardo imputabile esclusivamente alla lunga procedura occorrente alla realizzazione dei mutui per il pareggio dei bilanci. Va inoltre ricordato, onorevole Cortese, che la procedura per il pareggio dei bilanci mediante la contrazione di mutui garantiti dallo Stato, è prevista da una legge statale, che è stata di volta in volta emanata per periodi biennali e poi rinnovata, non già alla scadenza del biennio, ma in genere due o tre anni dopo tale scadenza il che ha determinato notevoli sfasature fra la richiesta di contrazione del mutuo e la sua approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cortese, per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

CORTESE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Presidente della Regione, rompendo una notevole e importante tradizione, ha ammesso che il Patronato scolastico deve avere dei contributi dall'Amministrazione comunale di Caltanissetta e che gli istituti previdenziali sono creditori di ragguardevoli somme per contributi. Egli ha voluto inserire questo difetto della Amministrazione di Caltanissetta in un quadro di pesantezza amministrativa, comune del resto a tutte le amministrazioni siciliane e causata dai ritardi nel perfezionamento dei mutui a pareggio dei bilanci. Ora, in realtà, non può negarsi che la ragione addotta dall'onorevole La Loggia giustifichi il ritardo nei confronti degli istituti previdenziali, ma altrettanto non può dirsi per il Patronato scolastico. Io vorrei invitare il Presidente della Regione a considerare che, se il Comune di Caltanissetta avesse speso meno per assunzioni elettorali e clientelistiche e avesse curato di più le esigenze di un servizio tanto importante, quale quello del Patronato scolastico, avrebbe potuto pagare le somme dovute, peraltro abbastanza modeste. Ora io ritengo che tutto ciò sia grave. L'Amministrazione comunale di Caltanissetta è gravemente deficitaria, come tutti i capoluoghi di provincia, e dovrebbe essere perciò sorvegliata dall'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Troppe assunzioni vengono fatte, troppi lavori eccezionali e straordinari, che impegnano le finanze comunali in maniera veramente sproporzionata alle possibilità finanziarie del Comune stesso.

Tutto questo, evidentemente, avviene nelle amministrazioni democristiane, con la più paterna condiscendenza da parte della Commissione provinciale di controllo; mentre, quando le stesse cose si verificano, per caso, in amministrazioni di colore diverso, allora anche l'assunzione dell'accalappiacani diventa un grave onere di bilancio.

Signori deputati, questo è un problema di costume politico, che noi cerchiamo sempre di ripresentare e di valutare nella giusta proporzione. Non possiamo, quindi, che dichiararci parzialmente soddisfatti della risposta del Presidente della Regione, e rinnovare la nostra richiesta perché, quanto meno, i fondi occorrenti per il Patronato scolastico, vengano trovati dall'Amministrazione di Caltanissetta, sottraendoli a quelle spese che io ritengo improduttive, ovvero politicamente produttive solamente per il partito di maggioranza, mentre tali fondi potrebbero, invece, servire a fronteggiare i bisogni della popolazione scolastica di Caltanissetta.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione numero 1315 dell'onorevole Adamo, al Presidente della Regione (Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale), sull'Amministrazione comunale di Mussomeli. Non essendo presente in Aula l'onorevole interrogante, l'interrogazione si intende ritirata.

Segue l'interrogazione numero 1325 degli onorevoli Saccà ed altri al Presidente della Regione (Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale) «per sapere con quali criteri sono state fatte le assegnazioni di pasta agli E.C.A. ed in particolare quanta pasta è stata assegnata all'E.C.A. di Capo di Orlando e se si ritiene corretto che la distribuzione avvenga mediante buoni consegnati ai beneficiari da attivisti della Democrazia cristiana.»

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA. Presidente della Regione. In relazione a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti, può affermarsi che la distribuzione di pasta agli E.C.A. della Sicilia è stata effettuata dalle nove prefetture dell'Isola a seguito di assegnazione di detto genere da parte del Governo centrale, Ministero dell'interno. L'assegnazione della pasta perve-

nuta da Roma è stata effettuata da parte della Prefettura di Messina agli E.C.A. di quella provincia, in base al duplice criterio dell'entità demografica e dello stato di disagio delle singole popolazioni. La Prefettura di Messina ha fatto conoscere che nella distribuzione di detto genere alimentare, effettuata nel comune di Capo d'Orlando, nulla è risultato di irregolare, né si sono registrate lamentele. Viene segnalato dalla stessa Prefettura che numerosi reclami di cittadini sono, invece, pervenuti esclusivamente da comuni amministrati da maggioranze socialcomuniste, per la evidente faziosità, cui è stata ispirata la distribuzione stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saccà, per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

SACCA'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è il caso di commentare la affermazione del Prefetto di Messina, testé riferita dall'onorevole Presidente della Regione, perché, non essendosi il Prefetto preoccupato di documentarla, evidentemente l'affermazione è gratuita e serve, caso mai, a parare le conseguenze della mancata risposta a quanto io chiedevo. Onorevole Presidente della Regione, con la mia brevissima interrogazione io mi limitavo a chiedere quanta pasta era stata assegnata a Capo d'Orlando. Perché chiedevo questo? Perchè, ad un certo momento, a Capo d'Orlando, parecchi attivisti democristiani cristiani giravano con buoni di pasta in tasca, e li davano a chi pareva e piaceva loro, in bianco. Ora la cosa può essere interpretata in due maniere: o la pasta non era dell'E.C.A., ed allora non comprendo perchè si diceva che fosse dell'E.C.A. a chi, della opposizione, andava appresso a questa gente, anche per segnalare chi era veramente povero; oppure la pasta dell'E.C.A. è stata data a piacere. Noi chiedevamo appunto, con la nostra interrogazione, di potere accertare quale delle due cose si fosse verificata a Capo d'Orlando; chiedevamo cioè di sapere quanta pasta fosse stata assegnata a Capo d'Orlando. Il Prefetto invece dice: in comuni socialcomunisti sono state segnalate irregolarità. Questa non è una risposta e, per conseguenza, io non posso dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione nu-

mero 1329 dell'onorevole Occhipinti Vincenzo al Presidente della Regione (Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, « per conoscere »:

1) quali provvedimenti intenda adottare per rendere applicabile sollecitamente la legge regionale 20 settembre 1957, numero 55 (Provvidenze in favore dei comuni della Regione per impianti elettrici).

2) in particolare, come si intenderà ovviare alla situazione di difficoltà in cui sono venuti a trovarsi i comuni delle zone non servite da elettrodotti dell'E.S.E. ed alla conseguente grave sperequazione tra tali comuni e quelli più fortunati in quanto posti in zone che fruiscono di duplice possibilità di allacciamento.

Ed infatti, mentre per questi ultimi comuni vi è la possibilità di trasferire all'E.S.E. la proprietà degli impianti ed i diritti ai contribuenti (articolo 3, ultimo comma) con il beneficio di potere costruire gli impianti senza alcuna erogazione di somme, essendo naturalmente a carico dell'E.S.E., concessionario e proprietario, la differenza tra il contributo regionale e l'importo dell'impianto, per gli altri comuni come ad esempio per tutti quelli della provincia di Trapani, tale beneficio è escluso dalla norma (articolo 2) che impone che la proprietà degli impianti rimanga ai comuni, i quali, pertanto, restano gravati della differenza tra contributo regionale ed importo dell'impianto ed esposti alla mercè della S.G.E.S., che, non potendo acquisire la proprietà degli impianti, non è logicamente disposta a contribuire in alcun modo nella spesa relativa.

In mancanza di direttive in materia, frattanto, le pratiche già avviate sotto la precedente disciplina legislativa sono rimaste bloccate presso gli uffici competenti frustrando la lunga attesa e la legittima aspirazione delle popolazioni interessate. »

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Premetto che la Corte Costituzionale ha dichiarato in data 25 febbraio scorso l'illegittimità costituzionale della legge-regionale 20 settembre 1957, numero 55, sulla applicazione della quale è stata presentata l'interrogazione. L'Assemblea dovrà, pertanto, riprendere

in esame tale legge, tenendo presente che la dichiarazione di incostituzionalità si riferiva alla mancata copertura finanziaria per l'esercizio decorso e non alle norme che regolano la procedura per la concessione dei contributi, ai comuni, norme che, quindi, potrebbero ancora ritenersi in vita. Tuttavia, ad evitare che rimangano dei dubbi, il Governo si propone di presentare un disegno di legge con un articolo unico, con il quale si richiama in vita la legge per il futuro, senza bisogno di rivistarla in tutte le sue norme. Questo articolo conterrà un'unica modifica alla legge, appunto per soddisfare le esigenze sottolineate dall'onorevole Occhipinti, che riguarderebbero taluni inconvenienti di applicazione, che, restando il testo nella formulazione originaria, potrebbero verificarsi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Occhipinti Vincenzo, per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

OCCHIPINTI VINCENZO. Onorevole Presidente, la legge annullata dalla Corte Costituzionale avrebbe dato luogo a seri inconvenienti nelle province dove non esistono gli elettrodotti dell'E.S.E.. La legge, dava la possibilità che gli impianti, ove non divenissero di proprietà del Comune, potessero essere ceduti soltanto all'E.S.E.. Il che importava che nelle province, come la provincia di Trapani, dove l'E.S.E. non ha i suoi elettrodotti, la legge sarebbe stata praticamente inoperante. Ad evitare questo inconveniente, dato che la legge è stata annullata, io invito il Governo non a presentare semplicemente un articolo unico, ma a far sì che il nuovo testo di legge, che auspico sia al più presto presentato ed approvato, possa contenere alcune disposizioni che consentano alle province che non fruiscono ancora degli elettrodotti dell'E.S.E., di potere ugualmente fruire dei benefici della legge.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione numero 1334 dell'onorevole Bosco al Presidente della Regione (Assessore all'Amministrazione civile ed alla solidarietà sociale), « per conoscere i motivi in base ai quali non si è ancora provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale di Aci Bonaccorsi, e ciò nonostante

il medesimo abbia ultimato il suo termine di legge in data 15 novembre 1957.

« L'interrogante fa presente che l'ingiustificata remora, fa sorgere legittimo il sospetto che il mancato rinnovo del Consiglio comunale sia determinato dal fatto che il Comune di Aci Bonaccorsi è in atto retto da democristiani. »

Il Presidente della Regione ha facoltà di parlare per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Entro la fine dello scorso anno, non solo è scaduto per compiuto quadriennio il Consiglio comunale di Aci Bonaccorsi, ma altresì quelli dei comuni di Licodia Eubea, San Michele di Ganzeria, Mascali, Mirabella Imbaccari e Santa Maria di Licodia. E' da ricordare, però, che fin dall'ottobre 1957 era già in corso l'emanazione del decreto presidenziale, che a norma dell'articolo 8, quarto comma, della legge 6 febbraio 1957, numero 16, avrebbe stabilito la tabella dei collegi elettorali e quindi consentito la fissazione della data per l'elezione dei consigli provinciali per la fine di dicembre dello stesso anno. Ora, se si considera che il secondo comma dell'articolo 3 della legge citata vieta tassativamente la elezione dei consigli comunali decaduti o sciolti, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto presidenziale che stabilisce la tabella dei collegi e la data fissata per l'elezione dei consigli provinciali, appare certamente chiaro il motivo per il quale non si è proceduto alla rinnovazione della Amministrazione comunale di Aci Bonaccorsi e di tutti gli altri comuni che compivano il quadriennio proprio tra il 15 ottobre e il 15 novembre 1957.

Intanto, sopravvenuta la crisi del Governo, la Commissione speciale parlamentare rinviò l'espressione del proprio parere circa la approvazione della tabella dei collegi elettorali per le tre province maggiori, sicché non fu possibile effettuare neppure le elezioni dei consigli provinciali. Si era pensato, allora, di provvedere alla rinnovazione delle amministrazioni comunali scadute nel periodo primaverile. Ma, come è, a tutti noto, proprio in quel tempo il Presidente della Repubblica scioglieva il Parlamento nazionale e fissava la data delle elezioni delle due camere per il 25

maggio 1958. Fu quindi necessario rinviare le elezioni amministrative onde evitare che per la coincidenza di due diverse consultazioni popolari potessero verificarsi gravi inconvenienti soprattutto di ordine tecnico.

Ho pertanto stabilito che l'elezione dei consigli comunali scaduti sia effettuata nel prossimo 5 ottobre perchè, essendo gli abitanti di quasi tutti i comuni siciliani nella maggioranza agricoltori e contadini, essi nella presente stagione estiva sono completamente impegnati nei preparativi per il raccolto delle messi.

Si aggiunge che la tesi dell'onorevole interrogante, il quale avanza il sospetto che il mancato rinnovo del Consiglio comunale di Aci Bonaccarso sia stato determinato dal fatto che il Comune è retto da democristiani, si dimostra inconsistente solo se si consideri che le elezioni sono state rinviate anche per il Comune di Santa Maria di Licodia, che ha una maggioranza di sinistra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

BOSCO. Non posso dichiararmi soddisfatto perchè il fatto specifico al quale io mi riferivo è un sintomo di un criterio generale adottato dal Governo, il quale, peraltro, ha ammesso che non si tratta soltanto di un comune, ma nella sola provincia di Catania si tratta di innumerevoli comuni. Il riferimento fatto poi alla possibilità delle elezioni del Consiglio provinciale naturalmente ci riporta su un terreno più ampio e più vasto ove la carenza dell'attività governativa per la attuazione del sistema democratico e la possibilità, quindi, che tutte le amministrazioni degli enti locali possano al più presto reggersi con sistema democratico, dimostra quale è l'indirizzo costante del Governo La Loggia. Per questo motivo, quindi, non intendo assolutamente dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione numero 1352 dell'onorevole Tuccari al Presidente della Regione (Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale), « per conoscere i mezzi con cui intende intervenire nei confronti dell'Amministrazione comunale di Milazzo perchè sia posto fine ad un sistema di assoluta e continua irregolarità nel paga-

mento degli stipendi al personale, con conseguenze che periodicamente si ripercuotono sull'andamento dei servizi. »

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Ritengo di dovere ricordare che per la materia considerata nella interrogazione vige la legge regionale 3 aprile 1956, numero 21, riguardante la concessione di anticipazioni a favore di comuni e di amministrazioni provinciali. E' appunto in applicazione di tale provvista strumento legislativo che l'Assessorato regionale per il bilancio procede opportunamente, sulla base di motivate richieste degli enti locali, a disporre la concessione di adeguati anticipazioni di cassa, senza interessi, allorquando emergenze particolari non consentano agli enti stessi di provvedere con la dovuta normalità al pagamento delle ordinarie retribuzioni al personale dipendente. Ora, nel caso segnalato dall'onorevole collega relativamente al Comune di Milazzo, il Governo è intervenuto osservando l'esposta procedura con la necessaria tempestività.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tuccari per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

TUCCARI. Io mi attendevo che il Presidente, et pour cause, avrebbe frantreso lo scopo della mia interrogazione. Lo scopo della mia interrogazione, onorevole Presidente, non essendo noi all'amministrazione del comune di Milazzo, non era quello di chiederle il modo con cui le finanze della Regione intervengono a sovvenire le finanze del Comune di Milazzo.

La mia interrogazione era diretta, invece, a chiederle quali interventi di carattere ispettivo ed in alcuni casi sostitutivo Ella ritenesse di dovere compiere nei confronti di una amministrazione che troppo spesso, anzi con un andazzo ormai piuttosto quasi scandaloso, incorre in difficoltà, dovute, è notorio, ad una cattiva gestione, ad una cattiva organizzazione dei servizi, per cui periodicamente le difficoltà nelle quali il personale viene a trovarsi determinano agitazioni e quindi sospensione dei servizi e quindi ancora uno stato di males-

sere generale nella città. E' da questo punto di vista che io devo constatare che la risposta del Presidente della Regione non è intonata alle preoccupazioni che hanno mosso la interrogazione, le elude, e quindi non posso che dichiararmi assolutamente insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione numero 1358 degli onorevoli Marraro e Colosi. Poichè l'onorevole Marraro è in atto impegnato in Commissione, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato ad altra seduta.

Segue l'interrogazione numero 1374 dello onorevole Messana al Presidente della Regione (Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale), sulle irregolarità nell'amministrazione E.C.A. di Alcamo. Data l'assenza dell'onorevole Messana, l'interrogazione si intende ritirata.

Segue l'interrogazione numero 1379 degli onorevoli Colajanni e Russo Michele, relativa a provvedimenti per garantire che la funzione di controllo della Commissione provinciale di controllo di Enna si svolga nell'ambito della legge. Data l'assenza degli onorevoli interroganti, l'interrogazione si intende ritirata.

Segue l'interrogazione numero 1380 dello onorevole Martinez al Presidente della Regione (Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale), « per conoscere se intende intervenire, e come, nei confronti dell'Amministrazione comunale di Caltagirone che ha nei giorni scorsi licenziato il lavoratore Vitale Giacomo, membro della banda musicale cittadina, sol per avere espresso idee politiche in contrasto con quello della Giunta comunale. »

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. L'onorevole collega lamenta che l'Amministrazione comunale di Caltagirone, per asserite valutazioni di ordine politico, abbia rimosso il signor Vitale Giacomo dall'incarico in precedenza conferitogli nella banda musicale cittadina. Sta di fatto, a seguito di accertamenti esperiti, che il Vitale è dipendente di ruolo di quella Amministrazione e non ha cessato di mantenere il suo posto in organico. L'incarico anzidetto nella banda cittadina gli era stato conferito a tempo determinato ed

in via del tutto precaria. La deliberazione numero 258 del 26 febbraio 1958, con cui quella Giunta municipale ha proceduto alla revoca dell'incarico stesso, poggia sulla valutazione di sopravvenute esigenze di servizio che hanno reso incompatibile l'espletamento dell'incarico presso la banda municipale, con le attribuzioni del posto di ruolo, dal Vitale ricoperto. L'atto in parola è stato, pertanto, riscontrato esente da vizi di legittimità ad opera della competente Commissione provinciale di controllo in data 20 marzo 1958.

Peraltro, è da rilevare che, ai sensi dello articolo 340, sesto e settimo comma, del testo unico regionale della legge comunale e provinciale del 9 giugno 1954, numero 9, il provvedimento in parola, di natura squisitamente discrezionale, è rimesso all'apprezzamento insindacabile dell'Amministrazione, anzi del Capo di essa, sotto la propria responsabilità. Sfugge, quindi, all'organo di tutela (e non meno in questa sede) ogni indagine di merito su presupposti motivi di asserita natura politica o di altro che avrebbero indotto l'Amministrazione alla adesione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martinez per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

MARTINEZ. Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi a me sembra che il Presidente della Regione non dica cosa esatta quando afferma che l'atto amministrativo compiuto dal Capo dell'Amministrazione comunale di Caltagirone sfugge alla possibilità di controllo dell'autorità tutoria e quindi, sostanzialmente, anche del Presidente della Regione, nella sua veste di Assessore agli enti locali, poiché non può sfuggire al controllo un atto manifestamente determinato dall'attività politica del soggetto passivo, nella specie, del provvedimento stesso. Basterà pensare che il provvedimento è stato conseguenziale all'avere il Vitale, segretario della sezione del Partito socialista italiano di Caltagirone, all'inizio della campagna elettorale quasi profeticamente rimproverato all'onorevole Di Bernardo di essersi fatto eleggere cinque anni prima deputato, di essere poi sparito dalla circolazione per ricomparire quindi a Caltagirone all'inizio della campagna

elettorale. Fu questo il motivo che determinò il licenziamento di questo lavoratore dal suo posto di lavoro; fu questo, ed esclusivamente questo, il motivo, evidentemente fazioso, e dipendente da un comportamento politico, che determinò il provvedimento, che non si concilia con la libera espressione del cittadino nei confronti dei suoi rappresentanti. E del resto rilievo notevole merita poi la bocciatura dell'onorevole Di Bernardo, che, come profeticamente aveva affermato il Vitale, non era più ben visto dai cittadini di Caltagirone appunto perché era stato assolutamente inetto nei confronti di quella cittadinanza e di quegli elettori.

Comunque, poiché il signor Presidente della Regione ritiene che un atto squisitamente politico ed appunto perciò fazioso, senza giustificazione di fatti, non possa subire un controllo e soprattutto alcuna riprensione da parte sua come Assessore agli enti locali, debbo dichiararmi assolutamente insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione numero 1307 dell'onorevole Strano, al Presidente della Regione, (Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale), « per sapere:

a) se è a conoscenza del modo discriminatorio con cui l'E.C.A. di Noto opera.

In occasione della distribuzione di pacchi di pasta per i bisognosi, infatti, l'Amministrazione di detto Ente ha consentito che consiglieri comunali della Democrazia cristiana attiviste dell'Azione cattolica e parroci, girassero per i quartieri popolari distribuendo « buoni » coi quali è stata fatta l'assegnazione; di contro circa mille domande presentate tramite la locale Camera del lavoro non risultano esaminate e quanto meno accolte.

b) Quali provvedimenti intenda adottare a carico dei responsabili di tali arbitrarie ed illegali faziosità. »

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. In merito a quanto esposto dagli onorevoli interroganti sul modo con cui l'E.C.A. di Noto ha provveduto alla distribuzione di pasta, si forniscono le seguenti precisazioni.

Il Ministero dell'interno, in occasione della campagna per il soccorso invernale, asse-

gnò alla Prefettura di Siracusa, tra l'altro, un certo quantitativo di grano da distribuire alla popolazione bisognosa ed agli istituti di beneficenza tramite gli enti comunali di assistenza. Poichè era consentito permutare il grano in merce di altro genere, si ravvisò la opportunità di trasformarlo in pasta. In relazione alla assegnazione di cui sopra, da parte del predetto Ministero e proporzionalmente alle condizioni di bisogno della popolazione della provincia di Siracusa, all'E.C.A. di Noto furono assegnati 150 quintali di pasta. La distribuzione da parte dell'E.C.A. di Noto è avvenuta in ragione di 10 chilogrammi di pasta ai propri assistiti ultra sessantenni e di 25 chilogrammi agli assistiti di età inferiore. Le persone che hanno potuto beneficiare della speciale elargizione sono state complessivamente 950. La Prefettura competente assicura che le doglianze che sono state elevate in merito risultano infondate. Infatti, risulta non rispondente a verità che non sia stata presa in esame nessuna delle mille domande circa presentate tramite la Camera del lavoro. Lo elenco presentato da detta organizzazione sindacale (e non le singole domande come la formulazione della presente interrogazione farebbe credere) era formato soltanto da 400 nominativi alla metà ad essi fu assegnato il pacco di pasta. Altri nominativi segnalati in seguito dal segretario della Camera del lavoro furono pure ammessi a godere di tale assistenza. Non è risultato, infine, conforme al vero che alcuni consiglieri comunali, parrocchi ed elementi dell'Azione cattolica fossero andati in giro distribuendo dei buoni per il ritiro del pacco di pasta. E' da supporre, invece, che tali buoni si riferiscano ad una distribuzione dei generi alimentari effettuata con mezzi propri della Pontificia opera di assistenza, in quel centro. Ciò che è ben diverso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Strano per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

STRANO. Debbo riconoscere che la risposta del Presidente della Regione è alquanto intelligente. Ciò, però, non nasconde il fatto che alla data della presentazione della mia interrogazione ancora alla Camera del lavoro non era stata accettata nessuna domanda.

malgrado le proteste fatte dai rappresentanti della Camera del lavoro locale e provinciale alla Prefettura. Debbo rendere atto che una parte di quelle domande sono state accolte. Però il fatto discriminatorio sussiste ugualmente perchè l'equivoco della distribuzione di pasta della Pontificia opera di assistenza è servito perchè giovani della azione cattolica e consiglieri comunali del Comune di Noto agiscono distribuendo a scopi elettoralistici buoni per prelevamento di pasta. Per questi motivi non mi posso dichiarare soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione numero 1698 dell'onorevole Russo Michele al Presidente della Regione (Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale), « per sapere se intende dare le necessarie disposizioni affinchè nel tempo prescritto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, numero 9, la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Assoro, eletto il 31 marzo 1957, venga fissata per il 31 marzo 1958, data che risponde esattamente al disposto dell'articolo 169 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, numero 6. »

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Ho già risposto ad altra interrogazione di identico argomento sostenendo che per motivi di ordine tecnico non era possibile procedere al rinnovo di amministrazioni comunali scadute nel periodo in cui era in corso la effettuazione delle consultazioni politiche generali. Basta qui ricordare la confusione che si sarebbe verificata con la sovrapposizione di vari adempimenti che la legge prescrive per le operazioni elettorali preparatorie. Invero, bisognava contemporaneamente provvedere alla compilazione ed alla distribuzione dei certificati elettorali diversi, fare la revisione dinamica di liste differenti nonchè le nomine dei presidenti di seggio e approntare tutto il materiale necessario, verbali, schede, manifesti, etc., sia per le elezioni amministrative che per quelle politiche.

Onde evitare tali gravi inconvenienti e le disastrose conseguenze, che avrebbero minacciato non solo la riuscita ma lo stesso regolare svolgimento delle operazioni elettorali, si

è creduto opportuno rinviare l'effettuazione della elezione per il rinnovo delle elezioni comunali scadute, al prossimo 5 ottobre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Russo Michele, per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

RUSSO MICHELE. Non posso dichiararmi soddisfatto né retrospettivamente, né per gli impegni che l'onorevole Presidente ha preso, perché in diverse occasioni si sono verificati casi di elezioni comunali in prossimità di elezioni nazionali o regionali. Non vedo, quindi, la ragione per la quale dobbiamo fare trascorrere i termini previsti tassativamente per il rinnovo dei consigli comunali anche se vi sono difficoltà di ordine tecnico, d'altra parte facilmente superabili. Per gli impegni futuri ricordo che per una interrogazione analoga, relativa al Consiglio comunale di Avola, il Presidente della Regione prese impegno che il rinnovo del Consiglio comunale avesse luogo dopo le elezioni, e cioè per il mese di giugno corrente. Confermò questo impegno ufficiosamente anche per altri consigli comunali scaduti e per i quali non si era provveduto in vista della coincidenza delle elezioni.

DENARO. E' il caso del comune di Ferla.

RUSSO MICHELE. Questo impegno non è stato mantenuto. Adesso si parla di una convocazione dei comizi per l'ottobre. Speriamo che questa volta l'impegno sia mantenuto, anche se ciò non sanerà certamente la mancata osservanza del termine previsto dalla legge.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione numero 1399 dell'onorevole Bosco al Presidente della Regione (Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale), « per sapere:

1) se risulta a sua conoscenza che nella frazione Mazzorane del comune di Caltagirone la distribuzione di pasta per soccorso invernale è stata effettuata dal Parroco il quale ha preteso il pagamento di lire 20 per ogni chilogrammo di pasta consegnata;

2) in base a quale disposizione la distribuzione della pasta contenuta in sacchetti con le stampiglie del Ministero degli interni è

stata affidata al Parroco, nonché quali provvedimenti intende promuovere nei riguardi dello stesso che si è arbitrato di incamerare illecite ricompense. »

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Devo premettere anzitutto che l'oggetto della interrogazione verte sui particolari di una distribuzione di generi alimentari assegnati agli E.C.A., ma non dagli organi della Regione sibbene dagli organi dello Stato. Infatti, nel mese di marzo del corrente anno la Prefettura di Catania, utilizzando un contingente di grano assegnato dal Ministero dell'interno, per una più efficace azione di assistenza invernale alle popolazioni bisognose, inviò a tutti gli E.C.A. della provincia dei quantitativi di pasta da distribuire ai disoccupati ed agli indigenti. A disposizione dell'E.C.A. di Caltagirone furono messi chilogrammi 19 mila 500 di pasta confezionati in pacchi da chilogrammi cinque ciascuno, da distribuire in ragione di un minimo di chilogrammi cinque per ciascun capo famiglia.

Alla popolazione bisognosa della frazione di Mazzorane l'E.C.A. di Caltagirone, secondo il piano di riparto predisposto, provvide ad assegnare 50 pacchi da chilogrammi cinque, e precisamente venticinque pacchi agli assistiti in forma continuativa e venticinque a favore delle famiglie povere, bisognose. Poiché la frazione di Mazzorane dista dal capoluogo ben 27 chilometri, si rendeva necessario che i beneficiari, per ritirare i pacchi presso la sede dell'E.C.A. di Caltagirone, perdessero una giornata lavorativa, andando incontro a delle spese di viaggio di andata e ritorno per un ammontare di lire 290, cifra sensibile rispetto al valore del genere distribuito. Al fine di evitare detto inconveniente, e per realizzare una maggiore economia, gli interessati ritennero di incaricare del prelievo il Parroco della borgata, il quale, pertanto, per conto e su delega degli interessati, provvide al trasporto a mezzo di un autofurgone noleggiato a Caltagirone per la somma di lire 1.500. Durante la distribuzione dei pacchi quasi tutti i beneficiari consegnarono spontaneamente al parroco lire 20 per ogni pacco di pasta di chilogrammi 5 (e non per ogni chilogrammo di pasta, come erroneamente af-

fermato), e ciò a titolo di rimborso per le spese di trasporto. Furono, quindi, così realizzate appena lire mille sulle 1.500 pagate dal Parroco per il noleggio del mezzo di trasporto. Chiarito in tal modo come si sono svolti i fatti, non trova fondamento la richiesta formulata al punto secondo dell'interrogazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

BOSCO. Secondo la risposta dell'onorevole Presidente della Regione, dovrebbe risultare che dovrei ringraziare per due volte il Parroco di Mazzorane. Una prima volta perchè ha rimesso le 500 lire di tasca sua (poveretto) ed una seconda volta perchè ha fatto risparmiare un viaggio del costo di circa lire 200 ai poveri bisognosi della frazione Mazzarone per andare a Caltagirone. La realtà è che trattasi di una questione di costume e di stile, egregio onorevole La Loggia, perchè è veramente un assurdo che intanto la distribuzione della pasta venga fatta attraverso il Parroco, se pur in questa forma delegata dello Ente comunale di assistenza, perchè ci sono nella frazione di Mazzorane gli organi periferici dell'Amministrazione comunale, i quali potevano provvedere in proprio a fare questa distribuzione e non mai a delegare il parroco. Secondariamente debbo deplofare il fatto che veniva richiesta una ricompensa ai poveri bisognosi della frazione Mazzarone, quasi per scomputare una quota parte del viaggio, che avrebbero dovuto compiere per recarsi a Caltagirone, e ciò perchè non c'è dubbio che lo eventuale contributo che viene dato ai disoccupati bisognosi attraverso quei pochi chili di pasta non poteva essere decurtato di un contributo economico che essi stessi dovevano pagare per i cosiddetti e presunti sacrifici fatti dal Parroco di quella frazione. Per questi motivi mi dichiaro insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione numero 1407 degli onorevoli La Terza e Mazza Luigi al Presidente della Regione (Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale), «per sapere»:

1) se è a sua conoscenza che nel comune di Avola dai vigili urbani vengono contestate contravvenzioni la cui motivazione è succe-

sivamente alterata o addirittura cambiata nella stesura dei verbali;

2) se è a sua conoscenza che per i contributi riscossi al mercato ortofrutticolo profesta di Santa Venera non vengono, in molti casi, rilasciate ricevute;

3) quali provvedimenti intenda adottare per evitare il ripetersi di tali sistemi illegittimi ed arbitrari che potrebbero formare oggetto anche di gravi sanzioni in sede competente.»

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Dagli accertamenti esperiti in ordine alle censure mosse dagli onorevoli interroganti, anzitutto è risultato che da parte dei vigili urbani di Avola le motivazioni delle contravvenzioni dagli stessi elevate non vengono modificate dopo le contestazioni. E' risultato, anzi, che le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali vengono regolarmente contestate ed eseguite ai sensi dell'articolo 125 e seguenti dell'ordinamento degli enti locali, vigente in Sicilia. Per quanto concerne i versamenti di contributi profesta di Santa Venera è risultato che non è stato riscosso alcun arbitrario contributo presso il locale mercato ortofrutticolo. E' da aggiungere, anzi, che analoghi accertamenti, con lo stesso risultato negativo, sono stati effettuati per incarico della Procura della Repubblica di Siracusa, alla quale erano pervenute segnalazioni anonime al riguardo.

D'AGATA. C'è un manifesto di denuncia.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Da quanto sopra si rilevano infondati i rilievi mossi dagli onorevoli interroganti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Terza, per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

LA TERZA. Onorevole Presidente, mi sarei atteso che il Presidente della Regione avesse denunciata la sua incompetenza sulla materia, perchè questa è piuttosto materia di competenza dell'autorità giudiziaria, tanto

vero che esiste già una denuncia su quanto forma oggetto del secondo punto dell'interrogazione. Per il primo punto, contrariamente alle informazioni che sono state fornite alla Presidenza della Regione, è accertato che i vigili urbani di Avola contestano non una contravvenzione, ma un reato, ed in sede di conciliazione lacerano il verbalino e procedono ad altra contestazione.

In base al materiale di prova ormai acquisito, si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria contro i vigili, e così semplificheremo ogni cosa. In quanto alla sua risposta non posso dichiararmi soddisfatto.

D'AGATA. Come fa il Presidente della Regione a dire che non si riscuotono contributi? Hanno riscosso quest'anno 100 milioni!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione numero 1409 degli onorevoli La Terza e Mazza al Presidente della Regione (Assessore alla amministrazione civile ed alla solidarietà sociale), « per sapere:

1) se è a sua conoscenza che, nonostante l'annullamento delle deliberazioni numero 780 dell'11 settembre 1956, numero 792, numero 617, numero 618 e numero 619 dell'Amministrazione provinciale di Ragusa, relative all'assegnazione di appartamenti con patto di futura vendita a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione, e nonostante che da tali annullamenti siano decorsi quasi due anni, nulla è stato fatto per le necessarie ed obbligatorie assegnazioni definitive, lasciando permanere uno stato di fatto a chiaro favore di coloro che tali appartamenti, senza diritto e senza titolo, occupano provvisoriamente a danno dei legittimi, le cui doglianze e ricorsi placidamente attendono che sia fatta giustizia;

2) quali provvedimenti si intendano adottare per superare una situazione di fatto meritevole di severe misure. »

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA. Presidente della Regione. Con apposito bando che scadeva il 10 maggio 1956 l'Amministrazione provinciale di Ragusa poneva a concorso, in favore dei propri dipendenti e degli ex dipendenti in possesso di

determinati requisiti alla data anzidetta, due lotti di alloggi in via Pirandello, dei quali il primo costruito esclusivamente con fondi propri, il secondo con ricorso a mutuo in applicazione della legge Tupini. Il procedimento di assegnazione degli alloggi in questione e da locarsi con patto di futura vendita e di anticipato riscatto, è stato oggetto dei lavori di apposita commissione, la quale ha formulato la graduatoria degli aspiranti attenendosi a determinati criteri. L'Amministrazione provinciale di Ragusa, con deliberazione numero 780 dell'11 settembre 1956, ha fatto proprie integralmente le conclusioni della Commissione, approvando la graduatoria. Senonchè la Commissione provinciale di controllo di Ragusa, con decisione del 22 ottobre 1956, ha proceduto all'annullamento della predetta deliberazione per violazione di legge ed eccesso di poteri riscontrato nei criteri cui la Commissione si era attenuta. Identico esito di annullamento hanno subito le successive deliberazioni citate dall'onorevole interrogante e cioè: la deliberazione numero 792 del 18 settembre 1956 (approvazione di schema di contratto per l'assegnazione degli appartamenti di Via Pirandello, con patto di futura vendita; autorizzazione a stipulare il contratto); la deliberazione numero 617 del 1° luglio 1957 (accertamento canone annuo fitto degli appartamenti, primo gruppo case dipendenti dalla Provincia); la deliberazione numero 618 del 1° luglio 1957 (accertamento del costo complessivo del primo lotto case impiegati; approvazione piano di ammortamento di ogni singolo appartamento); la deliberazione numero 619 del 1° luglio 1957 (approvazione piano di ammortamento, secondo lotto case impiegati di via Pirandello in rapporto alle spese sostenute per tutto il mese di marzo 1956).

Avverso le decisioni di annullamento, che, com'è noto, sono amministrativamente gli atti definitivi, l'Amministrazione provinciale interessata, non ha prodotto alcun gravame nella rituale sede del Consiglio di giustizia amministrativa.

Esulando dai poteri amministrativi del Governo ogni intervento di merito al riguardo, si è ritenuto d'invitare l'ente interessato a provvedere senza indugio alla rinnovazione della necessaria procedura per l'assegnazione degli appartamenti di cui sopra. L'Amministrazione provinciale ha ultimamente assi-

curato l'adempimento nel termine più breve. La censura dell'onorevole collega, che si riferisce ad una remora di ben due anni, dallo annullamento dalla suindicata deliberazione, senza che si sia proceduto a normalizzare la situazione, è per buona parte ingiustificata nella realtà, in quanto l'ultima decisione di annullamento, operata dalla Commissione provinciale di controllo di Ragusa, è soltanto del 28 agosto 1957, mentre la procedura della revisione dei criteri di valutazione e del riesame di tutta la domanda si appalesa evidentemente laboriosa e non scevra di responsabilità, stante la serie di osservazioni formulate dalla Commissione di controllo e la necessità di non incorrere in nuovi errori di valutazione nei confronti di concorrenti in posizioni giuridiche da discriminare e graduare con attento riscontro di atti dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Terza, per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

LA TERZA. Signor Presidente, noi ci auguriamo che l'Amministrazione, in questo processo di revisione, sia assistita da un senso di equità e di giustizia. Pertanto, sulla scorta delle sue sollecitazioni, ci dichiariamo soddisfatti.

PRESIDENTE. E' così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 18,30)

Presidenza del Presidente ALESSI.

Seguito della discussione della mozione numero 92 degli onorevoli Cannizzo ed altri.

PRESIDENTE. Si passa alla lettera C) dell'ordine del giorno: « Seguito della discussione della mozione numero 92 degli onorevoli Cannizzo, Adamo e Marinese. »

Do lettura della mozione:

« L'Assemblea regionale siciliana,

ascoltata la risposta del Presidente della Regione sull'interpellanza numero 320,

impegna il Presidente della Regione

a sciogliere il Consiglio di amministrazione della Società finanziaria che — indipendentemente da ogni apprezzamento sulle persone chiamate a comporlo — costituisce aperta violazione delle direttive date dall'Assemblea col voto del 18 dicembre 1957, sull'ordine del giorno numero 124 (peraltro accettato dal Governo) ed a ricostituirlo in aderenza a tali direttive. »

Come è noto all'Assemblea, nella scorsa seduta il Presidente si era ritirato per pronunciare la sua decisione sulle molteplici questioni determinatesi nel corso del dibattito.

La particolare delicatezza giuridica delle questioni sollevate, la incidenza risolutiva che la decisione implica nella regolamentazione dell'istituto della mozione ed i riflessi politici che scaturiscono dalla questione di fiducia inducono questa Presidenza ad una precisazione dei termini di fatto e di diritto delle tesi contrastanti.

Avvalendosi dell'articolo 141 del nostro regolamento interno, gli onorevoli Cannizzo, Adamo e Marinese, essendosi dichiarati non soddisfatti della risposta data dal Governo all'interpellanza numero 320 avente per oggetto il Consiglio di amministrazione della Società finanziaria siciliana, hanno presentato la mozione numero 92 con cui si chiede di impegnare il Presidente della Regione ad adottare determinati provvedimenti in ordine al Consiglio di amministrazione della citata società.

Prima che il Presidente della Regione chiusesse con le sue dichiarazioni il dibattito, gli onorevoli Stagno D'Alcontres, D'Angelo, Rizzo e Mazzola presentarono un ordine del giorno con il quale si chiede che l'Assemblea approvi le dichiarazioni del Presidente della Regione e passi all'ordine del giorno.

La Presidenza dell'Assemblea espressamente si riservò ogni decisione circa l'ammissibilità di tale ordine del giorno.

Lungo il corso delle dichiarazioni del Presidente della Regione, gli onorevoli Marraro, Tuccari, Saccà, Nicastro e Colosi presentarono un emendamento sostitutivo di un inciso della mozione, contenente considerazioni ed apprezzamenti sulle persone chiamate a comporre il Consiglio di amministrazione della Società finanziaria siciliana.

L'onorevole Nicastro, con richiamo al regolamento, chiedeva che per le ulteriori discussioni e votazioni della mozione e dello emendamento proposto dall'onorevole Marraro ed altri, si tenesse conto:

1) che in base all'ultimo comma dell'articolo 66 l'Assemblea doveva riunirsi in seduta segreta;

2) che a norma dell'ultimo comma dello articolo 117 su tale emendamento la votazione doveva avvenire a scrutinio segreto;

3) che a norma dell'ultima parte dell'articolo 116, la votazione della mozione prevale sulla votazione di un qualsiasi ordine del giorno, ed in conseguenza si doveva dar luogo alla votazione dell'emendamento Marraro, da discutersi e votarsi nei modi indicati dagli articoli 66 e 117 del regolamento interno, mentre la discussione dell'ordine del giorno Stagno D'Alcontres ed altri doveva procedere per ultima dopo il voto sulla mozione.

Il Presidente della Regione prese a sua volta la parola per un richiamo sull'ordine dei lavori, sottolineando che prima della chiusura della discussione generale era stato presentato l'ordine del giorno dell'onorevole Stagno D'Alcontres ed altri, ordine del giorno che il Governo accettava e su cui anzi poneva la questione di fiducia.

Il Presidente della Regione rilevava infine che, trattandosi di ordine del giorno puro e semplice, esso doveva porsi in votazione immediatamente dopo la chiusura della discussione generale.

Alla discussione hanno partecipato vari deputati.

Secondo alcuni l'ultimo capoverso dell'articolo 116 costituisce una espressa eccezione di inapplicabilità della norma di rinvio contenuta nell'articolo 148 del regolamento interno nel senso che il richiamo delle disposizioni del capo secondo del titolo terzo ha nella ultima parte del capoverso dell'articolo 116 un limite perentorio; secondo altri tale limite si pone solo nel caso di confluenza di ordini del giorno e di mozioni tra loro autonomi e non nel caso che gli ordini del giorno vengano proposti in sede di svolgimento di una o più mozioni.

Consultati i precedenti legislativi ed il diritto parlamentare comparato, nonché la prassi seguita in questa Assemblea; ed infine consultati i Vice Presidenti e consentendo al

loro concorde parere, il Presidente dell'Assemblea osserva:

I quesiti che bisogna risolvere sono i seguenti:

1) E' ammissibile la discussione e la votazione di ordini del giorno presentati in corso di discussione di una mozione?

2) In caso affermativo, l'ammissibilità riguarda qualsiasi ordine del giorno, anche quello puro e semplice, cosiddetto eliminativo?

Ed invece, in caso negativo, la esclusione riguarda anche un ordine del giorno meramente sospensivo?

3) In caso di ammissione, qual è il modo di trattazione? Quale l'ordine di precedenza tra i vari ordini del giorno e la mozione?

Riguardo al primo quesito, sembra opportuno ricordare che l'articolo 116 del nostro regolamento interno corrisponde, trae anzi origine dall'articolo 68 del regolamento vigente al Senato e dall'articolo 128 del regolamento della Camera.

L'articolo 68 del regolamento vigente al Senato discende direttamente dall'articolo 114 del precedente regolamento, nel quale si disponeva l'espresso divieto di presentare ordini del giorno a fronte di una o più mozioni.

Tale inibizione nell'articolo 68 del regolamento vigente al Senato è stata limitata alle mozioni di sfiducia presentate a norma dell'articolo 94 della Costituzione.

Dalla espressa esclusione degli ordini del giorno nelle mozioni di sfiducia, consegue, per converso, l'ammissibilità nei casi di mozioni ordinarie; per i quali anzi lo stesso articolo 68 del regolamento interno del Senato dispone una eccezionale graduazione di precedenze in modo identico al capoverso del nostro articolo 116.

Alla Camera dei deputati il citato articolo 128, dopo avere richiamato per la discussione della mozione le norme sulla discussione generale, soggiunge che « l'ordine del giorno puro e semplice e quello motivato possono solo essere messi ai voti, ma non hanno la precedenza sulla mozione ».

Tali precetti sono quelli che vengono condensati nella sintetica espressione del nostro regolamento interno, all'articolo 116, il quale appunto dispone che « l'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza sugli altri motivati, ma non sulle mozioni ».

Dunque, a parte la regolamentazione delle mozioni di sfiducia, i regolamenti del Senato e della Camera considerano ammissibili gli ordini del giorno in sede di discussione di una mozione.

Lo stesso è a dirsi per il nostro regolamento che accoglie gli stessi principi dei regolamenti vigenti al Parlamento nazionale.

L'articolo 148 del nostro regolamento interno, per la trattazione delle mozioni, richiama tutte le disposizioni del capo secondo, titolo terzo, naturalmente, salvo quelle che risultassero incompatibili con l'istituto della mozione.

Se così non fosse, il richiamo contenuto nell'articolo 148 avrebbe dovuto limitarsi alla sezione prima e seconda del capo secondo del titolo terzo, oppure escludere espressamente la sezione terza.

In tal senso si è pronunciata anche la dottrina (vedi « I nuovi regolamenti del Parlamento italiano », commentati dall'avvocato Astraldi e dal dottor Cosentino, alla cui pagina 207 si legge: « nella discussione (della mozione) possono essere presentati anche ordini del giorno »).

Viene ora da esaminare il secondo quesito:

Alla domanda se sia ammissibile qualsiasi ordine del giorno, nessuno escluso, è da rispondere negativamente solo per un tipo di ordini del giorno: quello puro e semplice che la dottrina chiama « eliminativo estrinseco » e cioè l'ordine del giorno che esclude la proposta della mozione per ragioni estranee al suo merito. Tale tipo di ordine del giorno equivale ad una vera e propria pregiudiziale di cui deve assumere la forma e ricevere la regolamentazione.

Lo stesso non è a dirsi sia per l'ordine del giorno puro e semplice cosiddetto « eliminativo intrinseco », e cioè l'ordine del giorno che esclude la proposta per considerazioni di merito, sia per l'ordine del giorno sospensivo che si traduce in una vera e propria richiesta sospensiva a termine dell'articolo 91 del regolamento interno.

Resta a decidere sull'ordine di precedenza e cioè sul terzo quesito.

Ammessa la possibilità di introdurre ordini del giorno nella discussione di una mozione, quale il metodo della loro trattazione e quale l'ordine di precedenza nelle votazioni ?

a) Quanto al metodo della trattazione, la dottrina è pacifica.

Gli ordini del giorno presentati in sede di trattazione di una mozione non si possono discutere, ma si debbono soltanto votare, in forza del principio che gli ordini del giorno si possono presentare soltanto prima o durante la discussione generale e mai dopo, perché essi concernono la materia in discussione e non la materia da discutere.

Tale procedura risulta anche dal combinatorio disposto degli articoli 114 e 116 del nostro regolamento che statuiscono le norme sulla presentazione e votazione di ordini del giorno ed ignorano la loro discussione appunto perché irradicati nella discussione generale.

b) Circa l'ordine della votazione, l'articolo 116 pone una distinzione tra regolamentazione della discussione e delle votazioni degli ordini del giorno in sede di qualsiasi discussione generale (leggi, dichiarazioni di Governo o di commissioni, discussioni sulle comunicazioni, etc.) e precedenza in sede di discussione di mozione.

Il primo comma dell'articolo 116 statuisce che l'ordine del giorno chiude la discussione generale; e l'ordine del giorno puro e semplice prevale sull'ordine del giorno motivato.

Nel caso, invece, delle mozioni, l'ultima parte dell'articolo 116 ribadisce espressamente il principio che la mozione ha là precedenza tanto sugli ordini del giorno motivati che sugli ordini del giorno puri e semplici.

L'articolo 116 ripete le formule dell'articolo 68 del Senato e dell'articolo 128 della Camera dei deputati, il quale ultimo, analogamente a quanto dispone il nostro regolamento interno all'articolo 148, richiama le norme sulla discussione generale e dopo statuisce espressamente che « l'ordine del giorno puro e semplice e l'ordine del giorno motivato non hanno nella votazione la precedenza sulle mozioni ».

La dottrina è pacifica nel considerare tale norma come eccezione posta al generale rinvio alle norme sulla discussione generale.

Così nel Trattato di diritto e procedura parlamentare di Federico Mohroff (pagina 309) si legge che « nel procedimento ordinario, la votazione degli ordini del giorno precede quella del soggetto della discussione; nelle mozioni, invece, viene data la precedenza a

queste sull'ordine del giorno puro e semplice e su quello motivato».

Anche nel trattato Astraldi e Cosentino, a pagina 207, si legge: «Gli ordini del giorno non hanno, nella votazione, la precedenza sulle mozioni, neanche l'ordine del giorno puro e semplice».

Il giudizio è esatto anche considerando che la ipotesi regolata dall'articolo 128 del regolamento interno della Camera (ed analogamente dall'articolo 116 del nostro regolamento interno) non è quella di una confluenza di ordini del giorno con mozioni, autonomi gli uni dalle altre, perchè in questo caso l'articolo 128 avrebbe dovuto avere riferimento all'intero processo di trattazione delle mozioni e non ad una sola fase di esse: la votazione.

Poichè l'articolo 128 parla di precedenze di votazioni vuol dire che presuppone che la discussione della mozione sia già avvenuta e, pertanto, gli ordini del giorno di cui fa menzione si riferiscono proprio a quelli inseriti nella trattazione di mozioni.

A questo punto si sollevano un richiamo al regolamento ed una contestazione: l'uno riguarda alcuni precedenti della nostra Assemblea, l'altra sottolinea l'immancabile effetto di improcedibilità di qualsiasi votazione dopo quella delle mozioni che esauriscono l'argomento.

Il primo precedente di questa Assemblea riguarda alcune mozioni aventi per oggetto l'Alta Corte. Nella seduta del 16 febbraio 1951 il Presidente dell'Assemblea onorevole Cipolla, formulato un testo unitario delle varie mozioni, concordato con tutti i gruppi parlamentari e col Governo, dichiarò di presentarla a guisa di ordine del giorno per avere «un voto solenne ed unanime di tutta l'Assemblea».

L'Assemblea lo votò per acclamazione, per intero ed in piedi.

L'ordine del giorno del Presidente Cipolla non era, dunque, un vero e proprio ordine del giorno, ma, come lo definisce la dottrina sul diritto parlamentare, un «ordine del giorno emendativo», che, senza contrastare la materia dei punti essenziali delle determinazioni proposte nella mozione, trovava una formula conciliativa — un testo conciliato delle varie mozioni.

Infatti i presentatori delle singole mozioni rinunziarono al loro testo.

L'ordine del giorno del Presidente Cipolla era, dunque, soltanto un emendamento sostitutivo nella sostanza che assume forma solenne di unico testo.

Delle altre mozioni venne votato soltanto un particolare esterno del dispositivo, che non era compreso, nè lo poteva, nello stesso ordine del giorno solenne, da trasmettere al Parlamento nazionale.

Lo stesso è a dirsi del secondo precedente che rimonta all'8 luglio 1953. La discussione aveva per oggetto la richiesta di una inchiesta parlamentare sulle condizioni di lavoro nelle miniere di zolfo in Sicilia e di generici provvedimenti in favore delle famiglie degli infortunati.

Anche in questo caso vennero presentati diversi ordini del giorno, ma essi non contrastavano la materia della mozione, anzi ne specificavano le richieste generiche mediante articolazioni particolari accettate dal Governo e da tutti i proponenti delle mozioni.

E' più che evidente che anche tali ordini del giorno debbono considerarsi emendativi per aggiunzione e specificazione, e cioè emendamenti aggiuntivi.

Terzo precedente è quello del 15 giugno 1954.

La mozione in discussione aveva per oggetto le frodi e le sofisticazioni dei vini e concludeva chiedendo generici impegni al Presidente della Regione.

Durante la discussione, lo stesso sottoscrittore della mozione, onorevole Adamo, propose un ordine del giorno con cui venivano specificati gli impegni che genericamente erano stati richiesti nella mozione.

Anche questa volta l'ordine del giorno era non ostativo della mozione, ma esplicativo: emendativo e sostitutivo; e infatti, dopo la votazione, gli stessi proponenti della mozione considerarono superato il contenuto della mozione la cui materia era tutta compresa ed assorbita nella votazione del cosiddetto ordine del giorno.

Pertanto i precedenti di questa Assemblea, tutti discutibili nella forma e comunque non verificatisi nel corso di questa Presidenza, riguardano ordini del giorno emendativi, aggiuntivi o modificativi, ma non eliminativi della materia delle mozioni.

Veniamo all'ordine del giorno Stagno D'Alcontres ed altri. Il suo oggetto è certamente e

direttamente inherente alla materia della mozione; è invero un ordine del giorno destinato ad interdire la votazione della mozione, ma corrisponde a quello che la dottrina chiama «ordine del giorno eliminativo intrinseco», e cioè tende alla eliminazione della mozione ed al passaggio all'ordine del giorno ordinario dei lavori, per motivi di merito: «udite le dichiarazioni del Presidente della Regione, le approva».

Esso è dunque ammissibile, ma ricade nella graduatoria delle precedenze stabilite dall'articolo 116 del nostro regolamento interno.

La seconda obiezione consiste praticamente nel tentativo di una *reductio ad absurdum* («magnifico assurdo» l'ha chiamato l'onorevole Bonfiglio) del disposto dell'articolo 116 del regolamento interno.

In sostanza si sostiene:

Se il voto della mozione deve precedere il voto sull'ordine del giorno, una volta approvata o disapprovata la mozione, resterebbe esaurito l'argomento e quindi gli ordini del giorno non potrebbero essere più posti in votazione; il che contrasterebbe con la regola, già annunciata, dell'ammissibilità dell'ordine del giorno in sede di mozione.

A questa obiezione è facile rispondere:

Se gli ordini del giorno non sono eliminativi ma sono emendativi per aggiunzione o per parziale od integrale sostituzione del testo, è chiaro che, avendo dell'ordine del giorno solo la forma ma non la sostanza, (poiché essi costituiscono veri e propri emendamenti), vanno votati prima della mozione a norma dell'articolo 102 del regolamento interno.

Se si tratta di ordini del giorno veri e propri, e cioè tali non soltanto nella forma, ma anche nella sostanza — e cioè pur legati da occasione o da connessione con la materia della mozione, ma tuttavia indipendenti dalle votazioni della mozione — in questo caso vanno votati dopo il voto favorevole o sfavorevole sulla mozione.

Nè alla loro approvazione osterebbe la sottile, ma pretestuosa, obiezione che il voto della mozione esaurisce l'argomento, poiché, una volta ammessi, gli ordini del giorno estendono l'argomento in trattazione sino al loro contenuto e lo comprendono, per modo che l'argomento si può dire esaurito solo quando su di essi l'Assemblea si sia pronunziata.

Se invece l'ordine del giorno è sospensivo,

segue la procedura delle sospensive che è regolata dall'articolo 91 del regolamento interno.

Sia lecito ora alla Presidenza porre essa stessa una obiezione, che vale la pena enunciare, per definire ogni eventuale profilo della questione.

Quanto la Presidenza è venuta esponendo, pur riducendo a sistema l'ammissibilità, lo svolgimento e la graduatoria di precedenze tra ordini del giorno e mozioni, non conduce alla statuizione di improponibilità dell'ordine del giorno «puro e semplice» eliminativo della discussione? Or se l'articolo 116, ultima parte, espressamente regola la procedura tra ordini del giorno puri e semplici e mozioni, come si accorda il testo del regolamento con le distinzioni teoriche fatte dalla dottrina e recepite dalla Presidenza?

Ebbene, va subito detto che l'ordine del giorno puro e semplice, se eliminativo intrinseco, è sempre proponibile anche se la sua votazione non ha precedenza sulla mozione. E quando potrà essere votato? Lo sarà nei casi in cui la sua formulazione sia compatibile con il risultato della votazione conseguita dal testo della mozione.

Se la mozione non è approvata l'ordine del giorno eliminativo, e cioè tale per considerazioni di merito, può essere messo ai voti quando contiene affermazioni positive. Ciò che può facilmente dimostrarsi per l'ordine del giorno dell'onorevole Stagno D'Alcontres, che approva le dichiarazioni del Presidente della Regione e perciò va al dilà dell'eventuale semplice voto negativo sulla mozione.

L'ordine del giorno puro e semplice potrebbe ancora essere posto in votazione anche in altri casi; nel caso, per esempio, di approvazione della mozione, se il contenuto dell'ordine del giorno non contraddice ad essa, ma serve ad eliminare la discussione di altri ordini del giorno, di cui sopra abbiamo fatto cenno.

Un ordine del giorno puro e semplice che debba concorrere con altre proposte può troncare la discussione di altri ordini del giorno, ma non può risolversi in voto contrario alle proposte in discussione.

In questo caso esso tende a sovvertire l'ordine della votazione, la formazione ed il calcolo delle maggioranze.

Già il Presidente della Costituente, il 15 ottobre 1947, durante la discussione dell'articolo 70 del progetto di Costituzione, ammise

che « normalmente si adotta il criterio di non votare la soppressione in quanto chi è contrario può e deve votare contro ».

E questa Presidenza ha dichiarato più volte inammissibili gli emendamenti soppressivi dell'intero articolo perché chi è contrario all'intero articolo può votare contro l'articolo.

L'ammissibilità di emendamenti soppressivi citati nell'articolo 106 del nostro regolamento riguarda gli emendamenti parzialmente, non integralmente soppressivi (e ciò per il principio dell'economia funzionale che domina ogni attività economica, giuridica, sociale, giudiziale e parlamentare).

Onde anche per questo aspetto e indipendentemente dalle altre considerazioni svolte, non potrebbe ammettersi la priorità di una votazione diretta espressamente ed esclusivamente a disapprovare la proposta, perché tale iniziativa paralizzerebbe l'istituto della mozione, che costituisce il pilastro principale della funzione ispettiva dei parlamenti. Contro eventuali arbitrarie richieste della minoranza, la maggioranza si tutela votando direttamente, e non indirettamente, contro le proposte.

Per tali motivi il Presidente dichiara proponibile l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Stagno D'Alcontres, D'Angelo, Rizzo e Mazzola e dichiara che la votazione di esso avrà luogo secondo il combinato disposto degli articoli 116, ultima parte, e 106 del regolamento interno.

Comunico che gli onorevoli Castiglia, Mazzola Salvatore, Bianco, Romano Battaglia, Marullo, Pivetti, Marino, Impalà Minerva, Stagno D'Alcontres, Petrotta, Occhipinti Vincenzo e Cuzari hanno chiesto, ai sensi degli articoli 91 e 150 del regolamento interno, che la mozione numero 92 sia dichiarata inammissibile perché tende ad impegnare il Presidente della Regione a compiere un atto che non rientra nella sua competenza.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la decisione che il Presidente ha or ora espresso sul problema dell'ammissibilità dell'ordine

del giorno e sull'ordine di precedenza della votazione dello stesso, ci porta all'applicazione — come, del resto, era naturale — dell'articolo 100 del regolamento interno dell'Assemblea. Tale articolo si riferisce appunto ai richiami riguardanti l'ordine del giorno, il regolamento e la priorità delle votazioni, ed esso dice che tali questioni hanno, come qui è avvenuto, la precedenza su tutte le altre principali, e che in questi casi possono parlare due oratori pro e due contro la richiesta, per non più di dieci minuti ciascuno; il che è avvenuto. Dopodichè il Presidente ha espresso il suo giudizio sul richiamo al regolamento per quel che concerneva l'ammissibilità dell'ordine del giorno e l'ordine delle votazioni.

In quell'articolo vi è, però, un secondo comma, nel quale si prevede che, ove l'Assemblea sia chiamata a decidere sui richiami suddetti, la votazione ha luogo per alzata e seduta. In tale norma sono contenuti due principi: il primo, che ci si possa appellare sulla decisione del Presidente, all'Assemblea, chiedendo che essa sia investita della decisione sull'argomento; il secondo è che l'Assemblea, essendo chiamata a decidere, debba votare per alzata e seduta.

Io, onorevole Presidente, faccio richiesta formale perché la materia sia devoluta all'Assemblea come è previsto dall'articolo 100, secondo comma, del regolamento interno e che la votazione abbia luogo, come prescritto, per alzata e seduta.

CANNIZZO. Chiedo di parlare sulla pregiudiziale dell'onorevole Castiglia.

FRANCHINA. Chiedo di parlare contro la richiesta del Presidente della Regione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. La prego, onorevole Presidente, di non dimenticare che ho chiesto di parlare sulla pregiudiziale.

PRESIDENTE. Per adesso è in discussione un argomento diverso. Il Presidente della Regione si è richiamato al regolamento ed ha sostenuto che la questione sorta nella seduta precedente avrebbe dovuto essere decisa dall'Assemblea e non dal suo Presidente. Su quest'ultima richiesta domanda di parlare lo onorevole Franchina. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi,....

TAORMINA. Tutto questo avviene perchè la decisione non è conforme ai desideri del Presidente della Regione!

LANZA, Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata. Questo giudizio lo lasci perdere.

FRANCHINA. Perchè deve assumere, onorevole Lanza, il ruolo di difensore della tesi del Presidente della Regione? Io dirò di più: questo è un autentico caso di fuga davanti ad una chiara manifestazione di volontà dell'Assemblea. La richiesta del Presidente della Regione non può trovare alcun ingresso appunto per la disposizione contenuta nell'articolo 100 del regolamento interno e soprattutto nell'ultimo capoverso dell'articolo stesso. L'ipotesi che sull'ordine dei lavori possa essere interpellata l'Assemblea si riferisce al caso in cui il Presidente, anzichè adottare una decisione sull'ordine dei lavori, preferisca rimetterla all'Assemblea. E non vi può essere alcun dubbio su ciò perchè, diversamente, giungeremmo alla umiliazione della Presidenza, la quale, dopo aver deciso, si vedrebbe richiedere un voto dell'Assemblea, ciò che porrebbe in una difficoltà, senza dubbio grave, proprio la sua alta funzione; e questo nessun regolamento può consentirlo.

L'autentico custode dei diritti dell'intera Assemblea non può essere che il Presidente. E' prevista in alcuni casi la possibilità che decida l'Assemblea, e ciò nella ipotesi, prevista dall'articolo 100, in cui la sensibilità del Presidente induca a ritenere di dover rimettere al voto dell'Assemblea la decisione sull'ordine dei lavori. Ora, a me sembra veramente del tutto fuor di luogo che ci si richiami adesso all'articolo 100, perchè la soluzione del caso è estremamente ovvia. Data la delicatezza del caso, e la molteplicità delle opinioni e dei contrasti in proposito, il Presidente dell'Assemblea, anzichè affidare la decisione al voto tante volte, purtroppo, improvvisato, per alzata e seduta, ha ritenuto di risolvere con sua decisione una questione di tanto rilievo, ciò che vale, - altresì, come opportuno precedente per decisioni future; il Presidente dell'Assemblea ha ritenuto che l'importanza del caso gli dovesse far assumere le responsabi-

lità che l'alta carica impone, ed ha deciso. Come si può, dopo la decisione del Presidente, vanificare la decisione stessa pretendendo di introdurre un'alternativa alla decisione della Presidenza, quando era nel potere, nella sensibilità del Presidente scegliere una delle due vie: decidere dirittamente o rimettere alla Assemblea la decisione? E' evidente che, avendo il Presidente, dinanzi alla importanza del caso, deciso, la richiesta del Presidente della Regione è inammissibile perchè fuori termine, in quanto il caso è già stato deciso dalla Presidenza. Chiedo, quindi, che il Presidente dichiari improponibile la richiesta del Presidente della Regione.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare non già per illustrare il regolamento, che mi sembra fin troppo chiaro, bensì per aggiungere che io mi sarei aspettato dal Presidente della Regione il tentativo di trovare nelle pagine del nostro regolamento l'istituto della impugnazione contro i provvedimenti presidenziali. E lo ho ascoltato perchè immaginavo che dall'esegesi dell'articolo 100 del regolamento facesse spiccar fuori la possibilità che il provvedimento adottato dal Presidente dell'Assemblea, potesse venire impugnato a richiesta di un deputato o del Governo ed essere quindi sindacato dalla deliberazione dell'Assemblea.

Escludendo questa ipotesi, che non è stata neanche formulata dal Presidente della Regione, io nella sua richiesta vedo un atto estremamente pericoloso ed, in un certo senso, irriguardoso verso l'Assemblea. Non possiamo lasciar passare, come deputati dell'Assemblea regionale siciliana, senza una sottolineazione il fatto che le divergenze di opinione, che scoppiano in questa Assemblea, possano assumere forme incomplicate come quella che è stata espressa nella richiesta del Presidente della Regione siciliana. Il potere esecutivo può anche esagerare, come crede, per suo conto, ma abbia almeno il rispetto per l'Assemblea, in cui risiede il presidio del diritto di tutti i siciliani. Se sovvertiamo il regolamento, i diritti dei deputati e per conseguenza i diritti del nostro popolo, con siffatte forme che potrebbero essere indizio

di azioni peggiori, noi compiamo un vero e proprio attentato contro la nostra Assemblea.

Chiunque sia il Presidente dell'Assemblea regionale, egli ne costituisce il presidio più elevato. Il regolamento non dà modo di avanzare di queste richieste ed eccezioni. Sappiamo tutti che il provvedimento è definitivo e che il regolamento e la prassi ci impegnano al rispetto delle decisioni presidenziali, il cui merito, peraltro, mi sembra degno della maggiore considerazione. Pertanto, io chiedo che si vada oltre nell'ordine del giorno e che il Presidente rifiuti di prendere in considerazione le richieste dell'onorevole La Loggia.

OCCHIPINTI VINCENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI VINCENZO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la questione posta dal Presidente della Regione deve risolversi a norma di regolamento e non facendo appello a fatti estrinseci al regolamento stesso. La prima interpretazione che i canoni del diritto impongono è quella letterale, e successivamente quella logica che si ricava cioè dalla connessione con altre norme del regolamento. Ora, se noi leggiamo l'articolo 101 del regolamento, vi si trova che su due casi, sia pure diversi, è chiamato, però, il Presidente a decidere inappellabilmente, il che significa che, quando il regolamento vuole escludere un appello alla decisione del Presidente dell'Assemblea, il regolamento lo esprime esplicitamente. Quando, invece, questa formula « inappellabilmente » non è espressa, il principio che, per converso, se ne ricava è quello che le decisioni del Presidente possono essere appellabili. L'articolo 100, a cui ci si richiama, nell'ultimo comma fa espressamente riferimento ad una chiamata dell'Assemblea a decidere. Chi è il soggetto che può provocare la decisione dell'Assemblea? Secondo la tesi che è stata esposta dall'onorevole Franchina, sarebbe semplicemente il Presidente dell'Assemblea, il quale potrebbe non avvalersi del suo potere di decidere e chiamare l'Assemblea a sostituirlo; ma l'articolo non lo dice. Non c'è alcun riferimento al soggetto che può provocare la decisione dell'Assemblea e quindi è lecito pensare che questa decisione possa essere provocata, oltre che dal Presidente, che

non voglia assumere alcuna sua responsabilità, anche da parte dei deputati che, di fronte ad una decisione, rispettosamente ascoltata, del Presidente dell'Assemblea, vogliono invece mettere in atto il secondo comma dello articolo 100, ciò che significa appunto provare una seconda istanza; appellabilmente, perché « inappellabilmente » non è detto, provocare dall'Assemblea la decisione definitiva sul caso proposto. Pertanto, io ritengo che in questo caso l'Assemblea possa legittimamente esser chiamata ad esprimere un suo giudizio di appello.

FRANCHINA. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, anche se io non ho espresso letteralmente che la mia opposizione alla richiesta del Presidente della Regione equivaleva ad una pregiudiziale, mi sembra che la sostanza del mio intervento non poteva dar luogo ad interpretazione diversa. Io ho sostenuto che, avendo il Presidente deciso, la richiesta del Presidente della Regione che poteva essere fatta prima della decisione, con un invito al Presidente di rimettere all'Assemblea la decisione sulla vexata questione che ci travaglia da circa ventiquattro ore, ora non aveva più alcuna possibilità di ingresso.

Vorrei aggiungere qualche cosa che un momento fa, per ragioni di delicatezza...

PRESIDENTE. Allora lei parla di preclusione, non di pregiudiziale.

FRANCHINA. Io parlo di preclusione, alla richiesta del Presidente della Regione. E' esatto il richiamo del Presidente: la mia è una eccezione di preclusione e non una pregiudiziale. Se si dovesse dare ingresso a siffatta richiesta del Presidente della Regione, io desidero fin da ora far presente all'Assemblea che la funzione di tutelatore di tutti i diritti dei deputati verrebbe ad essere lesa, nella persona del Presidente, per la ragione, semplicissima che la sua decisione non trova il consenso di una maggioranza preconstituita. Non guardiamo per adesso all'indiscutibile realtà che purtroppo, da dodici anni, andia-

mo avanti con governi di minoranza; si dovrebbe presupporre che in regime parlamentare il Governo abbia la maggioranza preconstituita. Comunque, l'ammissione della richiesta dell'onorevole La Loggia ci farebbe giungere alla possibilità di liquidare tutti i presidenti che osassero decidere in guisa difforme desiderata del Governo e della maggioranza. Ed infatti, se ad una decisione già presa dovesse contrapporsi il ricorso all'Assemblea, con una forma di appello o gravame alle decisioni stesse, io credo che non ci sarebbe, onorevole La Loggia, nessun Presidente degno di tal nome che, davanti ad un voto contrario, equivalente ad un voto di biasimo per la decisione già adottata, non sentisse la esigenza di dimettersi.

E noi dovremmo giungere a questa prassi! Ma il Presidente è il tutelatore dei diritti di tutti, ed ha deciso, e nei suoi confronti, per regolamento, sono vietati gli apprezzamenti, sia esplicativi che impliciti, e tali sono tutte le volte in cui si fa appello, a mio parere irruvidamente, all'ultimo capoverso dell'articolo 100. (*Interruzione dell'onorevole Lanza*)

Ah! no, onorevole Lanza, io so che adesso determinate forme assumono concetti diversi secondo da chi partono; ma io non esiterei a definire fariseismo il voler opporre che non ci si dichiara espressamente non contenti della decisione del Presidente, e che non la si biasima facendo appello al voto dell'Assemblea.

Mi sembra che la sostanza non possa essere minimamente alterata, perché questo avviene tutte le volte in cui si pretende di ritornare su una decisione del Presidente, attraverso un grado di appello che non esiste, perché l'Assemblea deve esser interpellata su parere e su ordine del Presidente, o anche a richiesta di qualsiasi deputato, ma sempre su ordine del Presidente. Ed il Presidente non può rinunciare, in un caso tanto grave, a non esprimere responsabilmente la propria opinione onde, al verificarsi di analoghi casi, ci si trovi davanti ad una prassi preconstituita. Non ritengo che possa essere ritenuto riguardoso anche l'implicito contenuto della proposta, non certamente elogiativa della decisione già presa dal Presidente, per le gravi conseguenze che si instaurerebbero in Assemblea; la maggioranza preconstituita potrebbe appunto mettere in crisi ogni presidenza tutte

le volte in cui essa non decida secondo l'interesse della maggioranza stessa.

Io rinnovo, quindi, e preciso la mia richiesta: poiché ritengo che, *ictu oculi*, la richiesta del Presidente della Regione sia preclusa per essere qui stata decisa la dibattuta questione, mi sembra ovvio che il Presidente, senza bisogno di far ricorso alla prassi della discussione dell'eccezione (due ortori contro e due in favore) debba dichiararla inammissibile.

LA LOGGIA. Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa? Sull'ordine dei lavori; sulla pregiudiziale, sulla preclusione?

LA LOGGIA. Presidente della Regione. Anzitutto per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Presidente della Regione. Signor Presidente, è stato detto da alcuni oratori, commentando la mia richiesta, che essa possa contenere delle valutazioni non riguardose nei confronti del Presidente e della decisione che egli ha preso. Io devo respingere queste interpretazioni, che sono evidentemente capiose e dirette a ben altri fini che non a quelli della tutela della funzione presidenziale, la quale ha di per sé tale prestigio ed è retta da persona da tutti conosciuta da non avere bisogno di difese di ufficio, tanto meno nei confronti di una richiesta che io ho svolto in termini perfettamente regolamentari e riguardosi.

VARVARO. Difendiamo l'Istituto, non la persona.

LA LOGGIA. Presidente della Regione. Sta di fatto che l'onorevole Presidente della Assemblea, nel chiudere ieri sera la seduta riservandosi di decidere, disse che la questione avrebbe potuto essere risolta o interpellando l'Assemblea o, viceversa, con un giudizio del Presidente, come poi è avvenuto.

Sta di fatto, quindi, che non si sapeva a priori quale potesse essere la decisione del Presidente, se avocare a sé la risoluzione del problema regolamentare, ovvero rimetterla all'Assemblea. Sta, altresì, di fatto che il rego-

III LEGISLATURA

CCCLXIV SEDUTA

26 GIUGNO 1958

lamento, in quanto esiste, ha un senso, e può averne uno solo, e cioè che i deputati e il Governo, quando lo credano, possono avvalersene. Io chiarisco il mio pensiero, precisando che ho fatto richiamo al regolamento.

C'è una norma che prevede che la risoluzione dei problemi regolamentari possa esser fatta dal Presidente in prima istanza ed in seconda istanza dall'Assemblea, chiamata a decidere sull'argomento. Credo anche che precedenti su questo argomento ce ne siano stati nella nostra Assemblea; e del resto la mia richiesta è perfettamente spiegabile e normale, perché tutte le volte in cui il regolamento ha voluto stabilire la inappellabilità della decisione del Presidente l'ha detto espressamente.

Allora il richiamarsi ad una norma del regolamento non può contenere, per definizione stessa, alcun elemento di valutazione negativa o di mancato rispetto o di mancato ossequio alla figura del Presidente o al prestigio della sua funzione, ma implica soltanto l'esercizio di un diritto che la nostra legge interna consente e di cui ciascuno può avvalersi.

LENTINI. Chiedo di parlare.

LANZA. Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata. Non può parlare più nessuno. L'articolo 100 prevede questo.

PRESIDENTE. Su che cosa chiede di parlare, onorevole Lentini? Per ora si discute un richiamo al regolamento, che riguarda un appello ad una decisione del Presidente, su una pregiudiziale e su una eccezione di improponibilità. Io vorrei, prima di tutto, definire lo istituto che in questo momento si va svolgendo e poi vedremo quanti possono parlare e per quanto tempo.

LENTINI. Signor Presidente, è sempre per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Sul richiamo a che cosa?

LENTINI. Sull'articolo 100.

PRESIDENTE. Ognuno può fare i richiami che crede. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lentini.

LENTINI. Il Presidente della Regione ha sollevato qui la questione in riferimento ai richiami riguardanti il regolamento, in base all'articolo 100. Ora a me pare, onorevole Presidente, che la interpretazione dell'articolo 100 sia di per sé assai chiara. Esso dice: « I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il regolamento o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali ». Ed in questo senso, ieri sera, la precedenza fu data al richiamo al regolamento, tanto è vero che il Presidente dell'Assemblea si è ritirato per studiare il caso e decidere in conseguenza. Ora, il regolamento soggiunge ancora: « In questi casi non possono parlare dopo la proposta, che un oratore contro e uno a favore, e per non più di dieci minuti ciascuno ». Poi soggiunge ancora, a conclusione, lo articolo 100: « Ove l'Assemblea sia chiamata a decidere » (cioè a dire soltanto nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a decidere), « sui richiami suddetti, la votazione si fa per alzata e seduta ». Ora a me sembra che chiamare l'Assemblea a pronunciarsi, sia compito esclusivo del Presidente dell'Assemblea, che, in base all'articolo 7 del regolamento, laddove si configurano i poteri della Presidenza, « ...la convoca e la presiede... e pone le questioni su cui l'Assemblea deve deliberare ». Cioè a dire: ieri sera la Presidenza aveva la possibilità e la facoltà di porre la questione, su cui l'Assemblea doveva deliberare. In ogni caso la questione poteva essere posta ieri sera soltanto, non oggi a discussione ultimata.

Ho voluto fare questo richiamo, onorevole Presidente, per cercare di dare una interpretazione, che a me sembra genuina, del regolamento nostro.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MAJORANA. Per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Onorevole Presidente, io la pregherei di tener conto dell'articolo 91 del regolamento. A me sembra che sia stata sollevata una questione pregiudiziale.

Ora il regolamento, all'articolo 91, stabilisce:

sce che non può procedersi oltre nella discussione o deliberazione, se la domanda non venga respinta dall'Assemblea, con votazione per alzata e seduta.

Io ritengo, dunque, che, appunto in relazione a quello che ha detto il Presidente, sarebbe bene dare un ordine alla discussione: c'è una richiesta del Presidente della Regione, sulla quale mi sembra che sia stata posta una questione pregiudiziale. Allora io penso che bisognerebbe risolvere la questione pregiudiziale prima di discutere eventualmente la proposta del Presidente della Regione.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

BOSCO. Per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevole Presidente, la questione pregiudiziale a cui si riferiva il collega Majorana, non può che essere quella presentata a firma di alcuni deputati. Ora, considerato l'ultimo comma dell'articolo 91, ove è detto che la questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse in occasione della discussione di uno o più emendamenti, e considerato che la pregiudiziale era posta sull'emendamento dei colleghi del Gruppo comunista, io chiedo che il Presidente dichiari inammissibile la pregiudiziale, in base allo ultimo comma dell'articolo 91 del regolamento.

NICASTRO. E' già stato deciso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro collega chiede di parlare, sospendo la seduta per esaminare le varie questioni.

(La seduta, sospesa alle ore 19,35, è ripresa alle ore 21)

Onorevoli colleghi, non sarei sincero e completo nelle mie dichiarazioni se nascondessi che la richiesta testè fatta dal Presidente della Regione, mi mette in una notevole difficoltà psicologica, ma non in una difficoltà d'ordine morale.

Io so che il Presidente dell'Assemblea non ha soltanto il diritto, ma ha il dovere di fare il suo dovere.

La richiesta del Presidente della Regione di sottoporre all'Assemblea in sede di appello la

mia decisione quale Presidente dell'Assemblea, non solo non posso soddisfarla perché non conforme al regolamento, ma anche perché in ogni caso essa sarebbe preclusa.

L'articolo 100 invocato dal Presidente della Regione, indubbiamente sancisce la possibilità, non il diritto, che l'Assemblea sia chiamata a decidere sui richiami al Regolamento e statuisce che in tal caso decida con voto per alzata e seduta.

Il capoverso dell'articolo 100 del nostro Regolamento non tende tanto ad affermare il diritto dell'Assemblea ad approvare o disapprovare le decisioni del Presidente della Assemblea, quanto a stabilire le modalità della votazione quando essa è chiamata a votare dal solo che possa farlo e cioè dal Presidente dell'Assemblea qualora ad essa voglia demandare la decisione che avrebbe il diritto e il dovere di emanare.

Il Presidente, ove la questione sia dubbia, può, senza mancare al suo dovere di affrontare questioni anche spinose, ma ove il dubbio sia obiettivo e investa il regolamento, può, in via eccezionale, rivolgersi all'Assemblea non per delegarle i suoi poteri, quanto per farsi integrare nell'esercizio dei suoi poteri dalla volontà della stessa maggioranza dell'Assemblea. Questa impostazione dei doveri e dei diritti reciproci del Presidente dell'Assemblea, ha formato, anche in precedenza, oggetto di mie dichiarazioni e persino di proteste dei deputati.

Ricordo le proteste dell'onorevole Varvaro in un caso in cui io, avendolo interrotto, affermavo che le decisioni del Presidente, se non gradite, avrebbero potuto essere sottoposte al giudizio di appello dell'Assemblea. L'onorevole Varvaro, che pure era interessato ad una revisione del mio giudizio contrastante una sua richiesta, mi richiamò alla esigenza di non creare pericolosi precedenti che potevano intaccare i diritti della Presidenza, diritti che sono costituiti a garanzia del retto funzionamento dell'Assemblea, e che competono non solo alla maggioranza, ma anche alla minoranza. Ed io trassi occasione da quello appunto, per rivedere le mie non meditate ma improvvise dichiarazioni, dimettendo in pristino la funzione presidenziale.

Secondo l'articolo 100, ove vi fossero stati dubbi sulla soluzione che doveva darsi alla questione proposta, la Presidenza della Regione avrebbe potuto chiedere che io consul-

tassi l'Assemblea, però prima della mia decisione.

Ma la richiesta non venne fatta nemmeno, quando io dichiarai che andavo a ritirarmi nel mio ufficio ed andavo a consultarmi per la decisione con i Vice Presidenti; e non venne fatta nemmeno quando, discutendosi la specie, io, insieme ai Vice Presidenti, ritenni opportuno ascoltare il Presidente della Regione, l'onorevole Cannizzo e l'onorevole Marinise.

Ora è vero che il nostro Regolamento elenca alcuni casi di inappellabilità del giudizio espresso dal Presidente; ma è anche vero che non può trarsi da tale circostanza alcuna regola giuridica, come quella che taluno vorrebbe far discendere dal Broccardo « ubi lex voluit ibi dixit ». Infatti se dovessimo applicare questo Broccardo, troveremmo altre disposizioni come per esempio quella dell'articolo 94, che espressamente dichiara appellabile il giudizio del Presidente all'Assemblea, quando, per fatto personale, un deputato che si senta attribuire opinioni contrarie a quelle espresse, chiede la parola e il Presidente gliela nega. Nell'articolo 94 si dice espressamente che in questo caso il deputato può ricorrere al giudizio dell'Assemblea. Si potrebbe, dunque, concludere che non essendo altrove consacrato l'appello, va ammesso nei casi espressamente stabiliti.

La questione va risolta, invece, in base all'articolo 7 del Regolamento, il quale stabilisce che il Presidente non solo convoca e presiede l'Assemblea, la dirige, tempra le discussioni e mantiene l'ordine, ma egli ha il diritto-dovere di imporre l'osservanza del Regolamento, naturalmente anche quando questa osservanza possa costare il ferimento di un punto di vista particolare o di un atteggiamento particolare del proprio spirito.

Io non credo che questa sera sia il caso che io, con le mie parole, commenti questo potere del Presidente; mi rifaccio direttamente al noto manuale di Federico Mohrhoff (Trattato di diritto e procedura parlamentare), che così dice: « Il Presidente non solo applica il regolamento nelle disposizioni chiare ed incontroversibili, ma ha il diritto e il dovere di interpretarlo anche in quelle norme ritenute oscure e dubbie. Egli può anche interrogare la Camera, quando non si senta autorizzato a prendere una risoluzione, ma tante la sua prudenza è di carattere discrezionale ».

« perchè altrimenti si avrebbe una vera e propria abdicazione del potere presidenziale ».

Io sento il dovere della mia funzione, come qualsiasi altro collega di quest'aula e perciò ho assunto su di me la responsabilità di una decisione. Il Presidente della Regione ha atteso la decisione del Presidente dell'Assemblea.

Electa una via non datur recursus ad alteram.

La decisione che è stata presa non può essere naturalmente revocata da nessun'altra decisione né della Presidenza, né dell'Assemblea.

Spetterà a me di trovare un momento più opportuno e prossimo per trarre le conseguenze dall'invito rivoltomi dal Presidente della Regione di consultare l'Assemblea.

Ora, debbo ubbidire ai sensi del mio dovere e dichiaro improponibile ed in ogni modo infondata in diritto la richiesta avanzata di sotoporre al giudizio d'appello dell'Assemblea le decisioni della Presidenza.

Dispongo che si proceda oltre nell'ordine dei lavori.

Come ho già comunicato all'Assemblea, è stata presentata una richiesta di pregiudiziale di inammissibilità della mozione Cannizzo, perchè essa tende ad impegnare il Presidente della Regione a compiere un atto che non è di sua competenza.

Poichè per l'articolo 91 del nostro Regolamento la discussione non può proseguire, quando è presentata una pregiudiziale, prima che essa non sia risolta, prego i colleghi di occuparsi di tale questione.

CANNIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. In favore o contro la pregiudiziale ?

CANNIZZO. Io non chiedo di parlare né contro né a favore. Dico che è improponibile...

PRESIDENTE. Propone allora una pregiudiziale alla pregiudiziale?

CANNIZZO. Infatti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZO. Onorevole Presidente, io mi riserverò di parlare sul merito della pregiudiziale nel caso in cui questa dovesse effettivamente essere dichiarata ammissibile.

Ai sensi del regolamento noi riteniamo che non sia ammissibile. Dice il regolamento, infatti, che prima della chiusura della discussione generale qualsiasi deputato può porre pregiudiziali; dopo iniziata la discussione generale, soltanto il Governo o otto deputati possono porre la pregiudiziale. Quindi, poiché l'istituto della pregiudiziale è inserito in quell'articolo del regolamento che parla della discussione generale, noi riteniamo che oggi non si possa porre nessuna pregiudiziale. Noi presentiamo una pregiudiziale alla pregiudiziale e la prospettiamo anche da un altro punto. Mi sembra che la nostra mozione sia giunta già al terzo giorno di discussione. Si è ampiamente discusso, e la discussione generale è stata chiusa, tanto è vero che è stato presentato un ordine del giorno, dopo l'intervento del Presidente della Regione; si è cominciato addirittura a discutere — e la decisione del Presidente dell'Assemblea ha tenuto presente anche questo — sulla priorità della votazione dell'ordine del giorno o della mozione.

Non è quindi il caso assolutamente di parlare di pregiudiziale; questo in termini regolamentari. Ma io vorrei dire qualche cosa all'Assemblea e al Governo. Si è tentato...

CONIGLIO. Qual è l'articolo del Regolamento?

CANNIZZO. Quello che riguarda la discussione generale. onorevole Coniglio.

CONIGLIO. Non risulta.

CANNIZZO. Lo legga bene. Comunque, io voglio portare la questione al dilà del regolamento ed al dilà degli espedienti. Questa Assemblea è un'assemblea politica; la opinione pubblica sta seguendo attentamente noi, rappresentanti del popolo siciliano. Noi presentammo una mozione chiara e lineare e la sottoponemmo all'attenzione dell'Assemblea. Si trattava di correggere un atto amministrativo del Presidente della Regione che, secondo noi, non era conforme alle direttive date dal potere legislativo. Cercare di eludere la discussione, di frustrarla, di sopprimerla, può anche costituire un comodo espeditivo, ma non credo che l'opinione pubblica, domani, chiamata a giudicare di quanto si fa in questa Assemblea, possa essere paga e soddisfata.

Una preclusione qualsiasi presentata non già prima della discussione generale, ma al momento in cui si deve votare, non può essere sufficiente per fare dileguare il sospetto che si voglia nascondere qualche cosa o che non si voglia informare l'opinione pubblica sui veri intendimenti dei presentatori della mozione o sui veri intendimenti di coloro che alla mozione si oppongono, o sui veri intendimenti di coloro che alla mozione daranno il loro voto.

La questione è un'altra, è grave ed è politica: in una medesima questione a scrutinio segreto si hanno determinati risultati, a votazione aperta si hanno diversi risultati. A base di tutto ciò sta, onorevoli colleghi, quella mancanza di chiarezza che noi denunciamo; né noi vogliamo sostenere che in una Assemblea libera il voto aperto non sia necessario, ma in una Assemblea in cui si ha motivo di sospettare, proprio l'ultima garanzia della libertà è il voto a scrutinio segreto. E' quindi al voto segreto che si vuole sfuggire, quel voto a scrutinio segreto, d'altro lato, che non scaturiva dalla nostra mozione, ma dagli emendamenti presentati da altri settori, che indubbiamente hanno esercitato il loro diritto.

Io non parlo sul merito della mozione, ma mi pare di sentire che sarà mosso un rilievo sulla espressione: « sciogliere il Consiglio di amministrazione. » Onorevoli colleghi, noi non abbiamo forse usato l'esatto termine giuridico; noi sappiamo che il potere del Presidente della Regione è quello di revocare i membri da lui nominati, e questo potere gli scaturisce dal fatto che la Società finanziaria è stata creata, così come sono create tutte le società di interesse nazionale, per cui colui che nomina ha anche la facoltà di revoca.

Ad ogni modo, noi seguireremo a parlare di questo nel caso in cui la Presidenza della Assemblea non dovesse ritenere, come noi siamo convinti, che ormai questa preclusione non si può porre.

Fin d'ora, però, dichiariamo che il senso della nostra mozione, a prescindere da qualsiasi cavillo (perchè mi pare che si voglia camminare sul filo dei cavilli, sul filo curialesco) è quello di invitare il Presidente della Regione a revocare quelle nomine di sua competenza, così come egli può fare, e come scaturisce espressamente dal disposto di quegli

articoli del codice civile che prevedono, per la revoca degli amministratori nominati da autorità statali (o regionali), la possibilità che la revoca venga fatta da coloro che nominano.

Come presentatore della mozione, quindi, sin da ora chiarisco che il vero significato che bisogna attribuire alle parole « scioglimento del Consiglio di amministrazione », al dilà di qualsiasi arzigogolio giuridico, è quello di invitare il Presidente della Regione ad esercitare il diritto di revoca che a lui compete e che è chiaramente sancito dal codice civile.

Ciò senza pregiudicare, però, quel presupposto nostro, cioè che oggi la discussione generale è chiusa ed all'inizio della votazione nessuna preclusione può essere posta.

CASTIGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Castiglia, l'onorevole Cannizzo ha sollevato una questione di improponibilità, che costituisce anch'essa un'altra pregiudiziale. Se Ella vuole parlare sulla pregiudiziale sollevata dall'onorevole Cannizzo si accomodi pure; altrimenti, dovremo prima smaltire questa pregiudiziale alla pregiudiziale.

CASTIGLIA. Io chiedo di parlare contro la pregiudiziale sollevata dall'onorevole Cannizzo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIA. La pregiudiziale dell'onorevole Cannizzo, se non ho capito male, riguarda la tempestività o meno dell'istanza che porta la mia firma.

CANNIZZO. Non è una pregiudiziale.

CASTIGLIA. Allora che cosa è?

CANNIZZO. E' una mozione di inammissibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Castiglia, io devo darle la parola, non l'onorevole Cannizzo.

CASTIGLIA. Io volevo capire che cosa lo onorevole Cannizzo chiede. In sostanza, la eccezione dell'onorevole Cannizzo riguarda una

questione di tempestività nella presentazione della nostra istanza di inammissibilità. Però, l'onorevole Cannizzo, sollevando questa eccezione, è entrato nel merito perché pretende di modificare il contenuto della sua mozione, sostituendo alla richiesta di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la richiesta di revoca delle nomine fatte dal Presidente della Regione. Potrei fare la eccezione alla eccezione perché questa richiesta avanzata dall'onorevole Cannizzo a conclusione della sua eccezione di inammissibilità non è più una correzione della mozione, ma è una nuova istanza. L'oggetto della mozione è perfettamente diverso dall'oggetto che oggi l'onorevole Cannizzo propone. E non è assolutamente ammissibile questo ripiego dell'ultima ora. (*Commenti*)

RIZZO. Vale l'interpretazione del propONENTE.

PRESIDENTE. Fatemi ascoltare l'onorevole Castiglia. In questa legislatura ha parlato così raramente che è il caso di ascoltarlo.

COLAJANNI. Si riserva per le grandi occasioni!

CASTIGLIA. Io, caro Colajanni, non faccio comizi, ma parlo di questioni giuridiche.

COLAJANNI. Lei è un giurista? Per carità!

PRESIDENTE. Onorevole Colajanni, lei potrà riprendere la parola contro.

COLAJANNI. Questa non è una filodrammatica!

CASTIGLIA. Io sono stato filodrammatico, lei recita la farsa! La differenza è questa.

FRANCHINA. La farsa la sta facendo lei!

CASTIGLIA. Signor Presidente, non per niente l'istanza si richiama al primo capoverso dell'articolo 91 del regolamento e all'articolo 150 dello stesso regolamento (*Animatti commenti - Vivaci discussione nell'Aula - Ripetuti richiami del Presidente*)

PRESIDENTE. Un poco di silenzio. Io deb-

bo ascoltare e, fra l'altro, da questo posto si ascolta con molta difficoltà.

BOSCO. A nome di chi parla?

CASTIGLIA. A nome mio personale. Me lo può contestare? Voi non vi potete prendere la libertà di parlare a nome personale; io sì.

L'articolo 91 del regolamento prevede due ipotesi: la prima ipotesi è posta nella prima parte dell'articolo 91, cioè « prima che abbia inizio la discussione generale » ed essa ha avuto già inizio...

LENTINI. E' scartato! E' dichiarata chiusa la discussione generale!

CASTIGLIA. Dice il primo capoverso: iniziata la discussione, la proposta deve essere avanzata con domanda sottoscritta da almeno otto deputati. Si dice dall'onorevole Cannizzo che la discussione era già chiusa e pertanto...

LANZA, Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata. No, la parte generale.

BOSCO. Siamo in fase di votazione.

CASTIGLIA. Ma che fase di votazione! Se questa lei ritiene fase di votazione, la prego di andare a cercare nel vocabolario, se non nel regolamento, che cosa è votazione.

PRESIDENTE. Avverto che, se la discussione non procede con ordine, sosponderò la seduta. Qui si parla di questioni giuridiche che non si possono sviluppare nel tumulto.

CASTIGLIA. Il primo capoverso dell'articolo 91 non prescrive un termine finale, di decadenza; resta fissato il principio che, se anche è esaurita la discussione generale, la eccezione non può essere avanzata in ogni momento, salvo — si capisce — nel momento in cui abbia avuto inizio la votazione. Ma c'è di più: per l'articolo 150 del regolamento (ultima parte), la eccezione di improponibilità si sarebbe potuta elevare di ufficio perché, nel caso di una eccezione per materia ritenuta estranea alle competenze dell'Assemblea, vie-

ne data lettura della interrogazione o interpellanza o mozione all'Assemblea medesima, la quale decide per alzata e seduta sulla ammissibilità. Che la materia sia estranea e quindi ricorra l'estremo di cui all'ultima parte dell'articolo 150 del regolamento mi pare evidente e lo ha ammesso lo stesso onorevole Cannizzo...

CANNIZZO. Non ho ammesso nulla.

CASTIGLIA. ...perchè, sia pure all'ultimo momento, ha riconosciuto che il Presidente della Regione non può revocare il Consiglio di amministrazione, non essendo la nomina del Consiglio di amministrazione della «Finanziaria» un atto di sua pertinenza. Automaticamente ne discende che nomina e revoca non sono materia di competenza dell'Assemblea.

Ma ci sono altre considerazioni di carattere sostanziale, signor Presidente. L'articolo 22 dello Statuto della Società finanziaria siciliana, al terzo comma, dice che gli enti pubblici e di diritto pubblico e gli altri azionisti concorrono alla elezione degli amministratori, in proporzione dell'ammontare delle rispettive partecipazioni azionarie. Dunque ci sono dei consiglieri di amministrazione che non sono di nomina del Presidente della Regione. Come si fa a chiedere che il Presidente della Regione sciolga un Consiglio di amministrazione che non ha nominato e del quale avrebbe nominato, secondo i poteri che gli provengono dallo stesso articolo 22 dello Statuto, solo alcuni membri? Senza dire che non so fino a che punto il potere legislativo possa interferire su un compito che l'articolo 22 assegna esplicitamente al potere esecutivo e per esso al Presidente della Regione. Né appare esatto quanto diceva l'onorevole Cannizzo, che qualunque nomina a consigliere di amministrazione può essere revocata. La «Finanziaria» è una società la quale è disciplinata dall'articolo 2458 del Codice Civile, trattandosi di società con partecipazione dello Stato e di enti pubblici, e pertanto non può essere disciplinata soltanto dalle disposizioni di cui all'articolo 2383; ma, se anche volessimo ritenere la «Finanziaria» una società disciplinata dall'articolo 2383 del Codice Civile, occorrerebbe ricordare che la nomina degli amministratori spetta all'Assemblea della Società, fatta eccezione per i primi amministratori, etc.; la nomina degli amministratori non può

essere fatta per un periodo superiore a tre anni; gli amministratori sono rieleggibili salvo diversa costituzione etc.; e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Quindi, dovete prima trovare la giusta causa che autorizzi (e la giusta causa non può essere di carattere politico) l'Assemblea della Società, mai il Presidente della Regione, a revocare la nomina degli amministratori.

Come si vede, la questione giuridica ha un duplice aspetto: di diritto pubblico, per quanto concerne la competenza dell'organo legislativo sulla materia di esclusiva competenza dell'organo esecutivo; di diritto privato, per quanto si attiene alla disciplina giuridica della Società.

PRESIDENTE. Scusi, Ella sta svolgendo un intervento a favore della pregiudiziale sua? Noi dobbiamo distinguerli, gli argomenti.

CASTIGLIA. Anche l'onorevole Cannizzo era entrato nel merito, e il merito mi serve per dimostrare che si tratta di materia estranea alla competenza dell'Assemblea. Ma se Vostra Signoria ritiene che mi debba fermare alla prima parte, io mi fermerò a quella e riaffermo che per il disposto degli articoli che ho citati, vale a dire 91 e 150 del Regolamento, la presentazione della richiesta di inammissibilità è perfettamente tempestiva.

TUCCARI. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la pertinacia e la pervicacia del Presidente della Regione tendente a sollecitare un voto palese dalla propria maggioranza e, più recentemente, a sottrarre...

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Ne ho diritto. La pervicacia è uguale a quella con cui lei mi contesta un diritto.

TUCCARI. ...alla Presidenza dell'Assemblea l'esercizio dei suoi poteri, per sottopor-

re le questioni ad un voto, palese anch'esso, dell'Assemblea e della propria maggioranza, non devono farci perdere la tranquillità e la serenità necessarie attraverso le quali noi possiamo ritrovare nella lettera e nello spirito del Regolamento il presidio e la difesa della libertà di questa Assemblea, che ci appaiono strettamente congiunti in questa battaglia con il presidio e la difesa della Presidenza, dei poteri della Presidenza di questa Assemblea. Ora, risulta chiaro a chi voglia compiere un esame sereno della presunta eccezione di inammissibilità, della pregiudiziale, quindi, posta dall'onorevole Castiglia ed altri, come attraverso un richiamo al regolamento la materia debba essere decisa ancora una volta esclusivamente dalla Presidenza di questa Assemblea. E' evidente, infatti, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, la irritualità, la intempestività dell'uno e dell'altro richiamo, sia quello dell'articolo 91, sia quello dell'articolo 150 su cui l'onorevole Castiglia e gli altri firmatari tentano di fondare molto fallacemente la loro pretesa inammissibilità, la loro eccezione. Perchè dicevo irritualità e intempestività? Evidente assolutamente per quanto attiene al richiamo all'articolo 150. E' chiaro, infatti (ed in questo ci confortano certamente numerosi precedenti in questa Assemblea) che l'articolo 150 ha ingresso soltanto in *limine* dell'esame di una interrogazione, di una interpellanza o di una mozione. Il fatto stesso che nell'ultimo capoverso venga esplicitamente sottolineato che nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza della Assemblea viene data « lettura » della interrogazione, della interpellanza o della mozione all'Assemblea medesima, la quale decide, ribadisce il carattere assolutamente preliminare che questa pretesa estraneità della materia alla competenza dell'Assemblea pone e circoscrive. In altri termini, all'articolo 150 si può fare ricorso soltanto prima che sia iniziata qualunque discussione, qualunque dibattito, qualunque esame. Non per nulla, dicevo, nello ultimo capoverso l'articolo 150 sottolinea la necessità che l'Assemblea venga puramente informata attraverso la lettura dei termini dell'interrogazione, dell'interpellanza o della mozione e che su questa essa quindi debba decidere. Nel caso, non ci troviamo in questa situazione. Appare, è stato detto giustamente, paradossale anzi, che oggi si pretenda, a discussione ultimata, a replica avvenuta da

parte del Governo, che possa avere ingresso questa eccezione che, pertanto, a nostro avviso, è assolutamente fuori termine e assolutamente infondata.

Ma anche per quanto riguarda il presunto fondamento sull'articolo 91 noi riteniamo che la eccezione di inammissibilità non sia fondata. Sono state sviluppate dall'onorevole Cannizzo alcune ragioni che attengono, vorremmo dire soprattutto, alla materia del buon senso. Noi vorremmo, però, fare riferimento anche all'ultimo comma dell'articolo 91, lad dove si dice che la questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse in occasione della discussione di uno o più emendamenti. Quale valore può avere la eccezione sollevata dall'onorevole Castiglia se non quella di una pregiudiziale di inammissibilità proprio nel momento nel quale si discuteva o ci si accingeva addirittura a votare su un emendamento formulato dagli onorevoli Marraro ed altri? E' evidente, quindi, che anche per questa seconda ragione è assolutamente fallace il fondamento che si vorrebbe dare alla eccezione di inammissibilità.

La verità è che ancora una volta è giusto (e da qui la mia richiesta di richiamo al regolamento) che la decisione sulla questione, in base alle argomentazioni che io ho voluto qui portare per conto del nostro Gruppo, venga rimessa al sereno equilibrio della pronuncia del Presidente dell'Assemblea.

LA LOGGIA. Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che la questione che l'onorevole Cannizzo ha posto, definendola una pregiudiziale alla pregiudiziale (e del resto ne ha tutta la sostanza e la forma), non abbia alcun fondamento.

L'articolo 91 del Regolamento prevede che una pregiudiziale è proponibile prima che abbia inizio la discussione generale sull'argomento, aggiungendo che in questa fase del dibattito, è sufficiente la richiesta di un solo deputato; l'articolo 91 dispone altresì che la pregiudiziale possa essere avanzata

anche dopo iniziata la discussione generale, ma in tal caso occorre che la richiesta sia fatta da almeno otto deputati.

L'articolo 91 non pone, invece, alcun termine finale. Tacendo, pertanto, il regolamento su questo aspetto del problema, evidentemente il termine finale, cioè quello oltre cui la pregiudiziale non può essere posta, è costituito dalla votazione che preclude la possibilità di non discutere l'argomento in quanto, votando si è già deciso di discuterlo.

Così, per esempio, nel caso dell'esame di un disegno di legge, la votazione finale è quella sul passaggio all'esame degli articoli; con tale votazione l'Assemblea decide di voler discutere l'argomento e quindi una pregiudiziale che l'argomento non debba trattarsi sarebbe improponibile; tuttavia, si noti bene, può essere sempre posta la pregiudiziale sui singoli articoli e non sugli emendamenti. In questo caso non può essere posta una pregiudiziale generale, e cioè che tutto l'argomento non debba trattarsi, ma può sempre proporsi una pregiudiziale che riguarda l'oggetto dei singoli articoli. Per le mozioni, vige la stessa regola applicata in via analogica. Non essendovi il passaggio all'esame degli articoli, la pregiudiziale è proponibile fin quando non si è proceduto a votazione.

DENARO. Ma a che cosa tende questa pregiudiziale? A non far discutere il merito.

LANZA, Assessore ai lavori pubblici, alla edilizia popolare e sovvenzionata. Si capisce.

LA LOGGIA. Presidente della Regione. E' esatto anche il richiamo dell'articolo 150 del regolamento, fatto dall'onorevole Castiglia, perché, quando l'argomento tratta di materia estranea alla competenza dell'Assemblea, la eccezione può essere sempre posta, in qualunque tempo, e può essere avanzata anche ex officio, ad esempio nel momento in cui si torni a leggere la mozione per votarla; l'importante è che non abbia avuto luogo nessuna votazione.

La pregiudiziale è stata, quindi, legittimamente proposta dall'onorevole Castiglia e da altri...

FRANCHINA. Legittimamente! ? Ritualmente! ?

III LEGISLATURA

CCCLXIV SEDUTA

26 GIUGNO 1958

LA LOGGIA, Presidente della Regione.
...e la eccezione dell'onorevole Cannizzo non ha alcun fondamento.

Ma, se si ritenesse di dover procedere su questo argomento ad una deliberazione, è evidente che io non posso condividere le argomentazioni dell'onorevole Tuccari.

Quella dell'onorevole Cannizzo è una pregiudiziale alla pregiudiziale e quindi va trattata con la procedura delle pregiudiziali.

Lo stesso onorevole Cannizzo l'ha così definita ed il Presidente ha già applicato la procedura per le pregiudiziali. Abbiamo sentito degli oratori a favore e degli altri contro; non resta che procedere alla votazione come il Regolamento dispone.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa chiede di parlare, onorevole Franchina?

FRANCHINA. Per richiamo al Regolamento.

CANNIZZO. Anche io chiedo di parlare per richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Un momento, onorevole Cannizzo; c'è l'onorevole Franchina da accontentare. Stiamo diventando tutti dei liberi docenti di regolamento!

FRANCHINA. E' proprio la tenacia dello onorevole La Loggia che ci fa diventare particolarmente diligenti nello studio del regolamento.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Pari a tutta quella che avete avuto voi, per evitare un dibattito che andava fatto; dopo averlo qualificato dibattito politico, avete esercitato tutta una serie di azioni per impedire che si svolgesse.

FRANCHINA. Noi siamo tenaci per il mantenimento del buon diritto e del voto serio dell'Assemblea. Lei vuole solo i voti formali.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Voi avete condotto una serie di azioni con pernacchia.

FRANCHINA. Io non ho voluto dire che lei è pervicace, ed ho detto tenace. Allora lo eufemismo lo trasformerò nel termine adatto; la pervicacia dell'onorevole La Loggia ci pone l'obbligo di diventare cruscenti e vivi sezionatori del nostro Regolamento.

E' per me veramente doloroso richiamare la attenzione della Presidenza su un aspetto che non ho voluto sottolineare nei miei precedenti interventi, appunto perché suonava implicitamente critica ad un atteggiamento assunto dalla Presidenza dell'Assemblea. Adesso, siccome io debbo svolgere con tutti gli argomenti che il caso mi offre, il richiamo al Regolamento, ho il dovere di porre in evidenza quello che ieri sera è avvenuto e che poi è la causa di tutta questa interminabile discussione. Ieri sera (non v'è dubbio onorevole Castiglia ed onorevole La Loggia), la discussione generale sulla mozione era stata chiusa, e si era conclusa con le dichiarazioni del Governo; dopo di che si era passato alla discussione dell'emendamento degli onorevoli Nicastro, Marraro ed altri. In questo momento, e cioè quando non era più ammissibile, venne presentato l'ordine del giorno Rizzo ed altri. Non so per quale particolare riguardo la Presidenza credette opportuno ammettere la presentazione di un ordine del giorno quando, a termini di Regolamento, ciò non poteva più essere fatto, proprio in virtù di quell'articolo 91 che l'onorevole Castiglia intende adesso invocare.

RIZZO. Fu presentato prima.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, sull'ammissibilità dell'ordine del giorno la Presidenza ha deciso e non può tollerare commenti o giudizi sulla sua decisione.

FRANCHINA. Signor Presidente, ho voluto ricordare l'episodio per dire che, in definitiva, l'ordine del giorno che Vossignoria ha dichiarato ammissibile doveva, invece, secondo me, essere dichiarato inammissibile; col che sarebbero cadute tutte le sottili...

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, non posso lasciarle dire questo. Non posso consentire che lei dica che avrei dovuto decidere diversamente, perchè io non sono un deputato, io sono il Presidente dell'Assemblea.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, chiedo venia, non ritornerò sulla inammissibilità dell'ordine del giorno, che la Presidenza ha dichiarato ammissibile; ma non è dubbio, comunque che doveva procedersi all'esame ed alla votazione dell'emendamento Nicastro, il quale chiedeva che si procedesse a porte chiuse, per quelle tali caratteristiche che l'emendamento presentava.

Ora come si può dire a questo punto (e cioè proprio nel caso in cui tassativamente l'ultimo capoverso dell'articolo 91 vieta la presentazione di pregiudiziali) come si può dire, ripeto, che tempestivamente l'onorevole Castiglia ha presentato la sua pregiudiziale, se in realtà la discussione verteva su un emendamento, cioè quando, inesorabilmente, era scaduta la possibilità rituale della presentazione della pregiudiziale? Mi sembra che, sotto questo profilo, abbia perfettamente ragione l'onorevole Tuccari, quando ritiene che il richiamo al Regolamento equivalga ad una richiesta di preclusione della pregiudiziale Castiglia, con decisione della Presidenza. L'onorevole Castiglia, che è entrato nel merito, ha precisato che lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società finanziaria...

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, il suo richiamo al Regolamento in che cosa consiste?

FRANCHINA. Nell'affermare che il regolamento preclude *ipso jure*, in base ad una precisa norma — l'ultimo comma dell'articolo 91 —, la pregiudiziale Castiglia, dato che questa pregiudiziale era stata presentata dopo la chiusura della discussione generale della mozione e nel corso di esame dell'emendamento Nicastro, il quale chiedeva che si continuasse in seduta segreta. Dai resoconti parlamentari risulta chiaramente quello che io affermo.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, questa sua è l'eccezione di inammissibilità che è stata svolta dall'onorevole Cannizzo, quindi non è un argomento nuovo. E siccome quella cosiddetta pregiudiziale alla pregiudiziale è stata svolta da due oratori in senso contrario e due in senso favorevole. Ella non fa altro che riprendere, tale e quale, l'argomento dell'onorevole Cannizzo.

FRANCHINA. Ma per richiamo al Regola-

mento, perchè si applichi l'ultimo capoverso dell'articolo 91.

PRESIDENTE. Ma è quello che ha detto l'onorevole Cannizzo.

FRANCHINA. Ma scusi, vuole forse dire che io, una volta tanto, non posso essere di accordo con l'onorevole Cannizzo?

PRESIDENTE. No, io dico che ormai hanno parlato due oratori a favore e due contro la pregiudiziale Cannizzo.

FRANCHINA. Ma io non sto parlando in difesa della pregiudiziale Cannizzo. E' lei che trova elementi di coincidenza fra il mio pensiero e quello dell'onorevole Cannizzo. A me interessa che la Presidenza applichi il regolamento, e cioè l'ultimo capoverso dell'articolo 91. Io non ho detto che sono d'accordo sulla pregiudiziale Cannizzo; questo me lo ha fatto dire lei perchè l'argomento in base al quale l'onorevole Cannizzo ha sollevato la sua pregiudiziale mi induce a formulare in questo momento la richiesta che sia rispettato il regolamento. Le due richieste hanno la stessa radice, ma questo non può essere motivo valido a precludermi il richiamo al regolamento quasicchè io dovesse per forza mettermi in contrasto con l'onorevole Cannizzo o scoprire qualche nuova dimensione del Regolamento. Semmai scoperte del genere io le lascio fare al Governo tutte le volte nelle quali non vuole affrontare il voto dell'Assemblea. A me sembra che il Presidente così come ha deciso su tutte le questioni qui sollevate, debba dichiarare preclusa, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 91 del Regolamento, la pregiudiziale Castiglia.

Sul merito della questione non intendo soffermarmi, riservandomi di farlo nell'ipotesi in cui, contro ogni mia previsione, non venisse accolta la mia istanza.

PRESIDENTE. Desidero riassumere, per intelligenza dell'Assemblea, i termini della questione. Ma prima di farlo do lettura di un emendamento presentato dagli onorevoli Tuccari, Colajanni, Marraro, Franchina alla mozione Cannizzo:

sostituire alle parole: « sciogliere il Consi-

glio di amministrazione » le altre: « revocare i membri del Consiglio di amministrazione di nomina del Presidente della Regione ».

VARVARO. Poichè avevo chiesto di parlare, desidero sapere se in questo momento stiamo discutendo sulla questione della tempestività o meno.

PRESIDENTE. Stiamo trattando proprio questo.

VARVARO. Mi riservo di intervenire dopo.

PRESIDENTE. Come dicevo, questi sono i termini della questione. Gli onorevoli Castiglia, Mazza ed altri hanno proposto una pregiudiziale, che, per la verità, non è intesa a far dichiarare estraneo alla competenza della Assemblea l'argomento che forma oggetto della mozione, bensì sostiene che lo sia alla competenza del Presidente della Regione. Conseguentemente, non può farsi, sotto questo aspetto, richiamo all'articolo 150 del regolamento; il Presidente dell'Assemblea non poteva dichiarare, per sua iniziativa, dopo la lettura, non pertinente l'oggetto della mozione alla competenza dell'Assemblea, poichè la stessa pregiudiziale che oggi gli onorevoli Castiglia e Mazza avanzano inerisce ai poteri del Presidente della Regione al quale si domanderebbero provvedimenti che, secondo questa pregiudiziale, egli non avrebbe competenza ad emanare.

Tuttavia è stato utile il richiamo all'articolo 150 del regolamento, poichè l'ultimo comma di tale articolo si occupa dei casi di inammissibilità, sui quali si decide con voto dell'Assemblea.

L'articolo 150 parla testualmente di « materie ritenute estranee alla competenza dell'Assemblea... ». Secondo la pregiudiziale, la materia che forma oggetto della mozione sarebbe estranea alla competenza del Presidente della Regione.

Data, dunque, lettura di questa pregiudiziale, l'Assemblea è chiamata a decidere per alzata e seduta.

Sorge adesso la questione dell'ammissibilità della pregiudiziale, questione che non va risolta, così come avviene quando si tratta di una mozione, con decisione del Presidente, sebbene, per espresso disposto del regolamen-

to, trattandosi di un'espressione del potere ispettivo, in base al giudizio sovrano dell'Assemblea.

E' questa la prima impostazione, concernente i poteri-doveri che l'Assemblea deve tenere presente.

Contro la pregiudiziale è stata avanzata eccezione di inammissibilità per intempestività. Si assume cioè che, anzitutto, essa sia stata presentata quando la discussione generale sull'argomento, era chiusa ed in secondo luogo nel corso della discussione di un emendamento.

Ora, in conformità a quanto ho dichiarato alla ripresa della seduta, il Presidente della Assemblea ha il dovere di non deliberare su materie o questioni di competenza dell'Assemblea; egli ha il dovere di applicare e fare osservare il Regolamento ogni volta che il Regolamento lo disponga, ed inoltre, come abbiamo chiarito anche sulla scorta di autorevoli pareri della dottrina, anche quello, sebbene di carattere eccezionale, di chiamare l'Assemblea a decidere sui casi non regolati dalle disposizioni del Regolamento Interno.

Vediamo, dunque, quali sono, in ispecie i termini della questione.

Sappiamo qual è la sorte di una pregiudiziale, proposta prima della discussione generale. Essa segue un rituale particolare quando sia presentata nel corso della discussione, secondo il primo capoverso dell'articolo 91 del Regolamento. Viceversa, il Regolamento tace sulla proponibilità o meno di una pregiudiziale dopo la chiusura della discussione generale; e che la discussione generale sia già chiusa, è un fatto indubbio. Altrettanto indubbio è che il Regolamento non prevede se il Governo o altri deputati possano avanzare una pregiudiziale dopo la chiusura della discussione generale.

La questione della ammissibilità o meno della pregiudiziale dà, pertanto, origine ad un caso incerto di interpretazione regolamentare, il quale, proprio perché incerto, va devoluto direttamente alla decisione dell'Assemblea; essa assumerà una direttiva che non può non costituire un precedente di massima per ogni ulteriore fattispecie che si manifesti nel corso della propria attività.

La seconda questione, invece, è definita dal Regolamento, il quale stabilisce espressamente che nel corso della discussione di un emendamento non possono proporsi pregiudiziali.

III LEGISLATURA

CCCLXIV SEDUTA

26 GIUGNO 1958

Quindi, qualora ne sussistano i presupposti, io non esiterò a dichiarare inammissibile la pregiudiziale, come è mio dovere, poiché in tal caso il Regolamento dispone espressamente e non vi sono dubbi da risolvere mediante decisione dell'Assemblea. Senonchè è inesatto affermare che, quando sorsero nella seduta precedente gli incidenti procedurali che diedero luogo alla decisione del Presidente, già fosse in corso, non dico la votazione, ma neanche la discussione di emendamenti.

Eravamo, invece, in una fase affatto preliminare. L'onorevole Nicastro, dopo che il Presidente della Regione aveva concluso il suo intervento e dopo che io avevo dato lettura tanto dell'ordine del giorno che dello emendamento alla mozione, chiese che si disponesse una seduta segreta per procedere alla relativa discussione.

Ma ciò sta a dimostrare che la discussione dell'emendamento non era ancora iniziata; si chiedevano i provvedimenti intesi a consentire che iniziasse la discussione dell'emendamento, sostenendosi che ciò non poteva farsi fino a quando la seduta continuasse ad essere pubblica. Proprio in tale momento sopravvenne il richiamo al regolamento avanzato dal Presidente della Regione, il quale sosteneva si dovesse discutere non dell'emendamento, ma dell'ordine del giorno. A seguito di che la Presidenza decise sulla ammissibilità e sulla tempestività della discussione dell'ordine del giorno.

A questo punto eravamo, quando il Presidente della Regione chiese che l'Assemblea rivedesse la mia decisione; ed è stato stabilito da me che non era possibile demandare all'Assemblea questo giudizio. Allora si è iniziata la discussione sulla pregiudiziale, quando ancora, cioè, la discussione sull'emendamento non aveva avuto inizio.

Non ricorrendo, dunque, gli estremi della discussione di un emendamento, la Presidenza non può, come farebbe senz'altro in caso diverso, decidere sulla proponibilità della pregiudiziale. Non essendo la questione formalmente prevista dal Regolamento, implicando essa una direttiva di condotta ed una interpretazione del Regolamento, ed ai sensi almeno analogicamente dell'articolo 150, che espressamente dispone che la decisione sia presa dall'Assemblea, prego gli onorevoli deputati di predisporvi per decidere sulla ecce-

zione di inammissibilità della pregiudiziale presentato dagli onorevoli Castiglia, Mazza ed altri.

CANNIZZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

FRANCHINA. Si deve votare prima sullo emendamento o sulla pregiudiziale?

PRESIDENTE. Sulla pregiudiziale alla pregiudiziale; questo è il tema della discussione.

FRANCHINA. Ma non si deve prima votare sull'emendamento Nicastro?

PRESIDENTE. Per ora stiamo discutendo la pregiudiziale alla pregiudiziale; io non posso sovvertire l'ordine della discussione.

FRANCHINA. Chiedo che l'emendamento abbia la precedenza, a termini di regolamento.

PRESIDENTE. L'emendamento è in corso di distribuzione. (*Interruzione dell'onorevole Colajanni*) Questo è merito, onorevole Colajanni. Dire che l'emendamento, qualora approvato finirebbe col mutare le circostanze su cui si deve pronunciare l'Assemblea, è fatto che riguarda la deliberazione dell'Assemblea, ma non le mie funzioni.

Aveva chiesto di parlare l'onorevole Cannizzo per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.

CANNIZZO. Onorevole Presidente, i deputati liberali voteranno per la inammissibilità della pregiudiziale, coerenti alla loro linea di condotta. Essi impostarono una azione per rivendicare da parte dell'Assemblea il libero controllo sul potere esecutivo. La nostra mozione poteva essere votata senza gli emendamenti, non proposti da noi, a scrutinio aperto in maniera che ogni gruppo potesse assumersi palesemente le sue responsabilità. D'altra parte, su giornali notoriamente vicini al Presidente della Regione abbiamo letto che il Presidente della Regione avrebbe potuto porre la pregiudiziale, ma che non l'ha posta per quelle esigenze di chiarezza che il Governo auspicava. Oggi da parte di due gruppi, anzi di tre gruppi: del Partito nazionale monarchico, del Partito monarchico popolare e della Democrazia cristiana, si chie-

de, a discussione avvenuta, e quando il voto era atteso da tutti, una preclusione che ha il solo scopo di sottrarre ai siciliani il giudizio di responsabilità sopra ogni gruppo politico e sopra ognuno di noi.

Io mi rendo conto delle esigenze del Regolamento, e comprendo che giuridicamente la discussione sulla mozione potrà prendere una piega o un'altra. Noi sosterremo, in sede opportuna, che lo scioglimento del Consiglio di amministrazione è possibile. Comunque, prendiamo atto di quanto avviene per denunciare all'opinione pubblica siciliana e all'intera Nazione che con simili sistemi l'autonomia siciliana va sempre più decadendo, e non certo per colpa di noi liberali, che abbiamo dato in questa battaglia esempio di coerenza e di chiarezza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro deputato chiede di parlare, indico la votazione sulla pregiudiziale avanzata dall'onorevole Cannizzo circa la intempestività e quindi la inammissibilità della pregiudiziale avanzata dall'onorevole Castiglia: chi è favorevole alla pregiudiziale avanzata dall'onorevole Cannizzo si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvata)

CANNIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per richiamo al Regolamento?

CANNIZZO. No, onorevole Presidente, per dichiarare che il Gruppo liberale ritira la sua mozione, salvo che altri dell'Assemblea, avvalendosi del Regolamento, non vogliano farla propria.

PRESIDENTE. L'onorevole Cannizzo ha dichiarato, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare la mozione. La Presidenza ne prende atto.

BOSCO. La ritirata di Cannizzo è più decorosa della ritirata del Governo. Il Governo, però, è salvo.

VARVARO. Un altro punto a favore dell'Autonomia!?

PRESIDENTE. La dichiarazione di ritiro della mozione implica, secondo il Regolamento, che l'argomento sia radiato dall'ordine del giorno, salvo che altri deputati lo facciano proprio. L'articolo 143 del Regolamento stabilisce che la mozione, una volta letta all'Assemblea, non può più essere ritirata se cinque o più deputati vi si oppongano. Poichè al Presidente non risulta, fino a questo momento, nessuna opposizione alla dichiarazione di ritiro della mozione, ove altre richieste non vi siano, dispongo che l'argomento sia radiato dai nostri lavori.

CANNIZZO. Chiedo di parlare.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ella chieda quello che vuole, onorevole Presidente della Regione. Io sono qui per ascoltare istanze e provvedere secondo il regolamento. L'onorevole Cannizzo aveva chiesto di parlare, ne ha facoltà.

CANNIZZO. Onorevole Presidente, io debbo fare una precisazione. Il ritiro della mozione comporta, naturalmente, il ritiro o la decadenza di ogni altro argomento accessorio alla mozione. Faremo come Don Ferrante, secondo cui, siccome la peste non è né sostanza né accidente, finite la sostanza e l'accidente finisce anche la peste. Quindi, anche sullo ordine del giorno non si può più discutere.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, mi dà la parola?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VARVARO. Questa è apologia di reato! Mettiamo un punto fermo per il decoro di tutti. Questo discorso è irrisione all'Assemblea!

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, la prego di parlare.

CIPOLLA. Su che cosa deve parlare? È argomento inerente?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Su quello che mi pare!

Onorevole Presidente, secondo la procedura che abbiamo adottato, credo che, purtroppo, sia esatta la conclusione dell'onorevole Cannizzo, e cioè a dire che, radiata la mozione dall'ordine del giorno, non si può più procedere alla discussione e alla votazione dell'ordine del giorno Rizzo ed altri.

BOSCO. Il Presidente vuole chiedere lo scrutinio segreto!? (*Animati commenti - Vivaci discussioni*)

PRESIDENTE. Onorevole Stagno, onorevole D'Angelo, onorevole Rizzo, onorevole Mazzola, intese le dichiarazioni del Presidente della Regione loro convengono sull'assorbimento del loro ordine del giorno nella dichiarazione di ritiro della mozione da parte dell'onorevole Cannizzo?

STAGNO D'ALCONTRES. Sì, senz'altro.

PRESIDENTE. L'argomento, dunque, è tolto dall'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

OVAZZA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Vorrei soltanto ricordare che la Assemblea ha già iniziato la discussione generale della proposta di legge concernente l'Alta Corte. Per concludere la discussione generale occorre soltanto votare il passaggio all'esame degli articoli.

Chiedo, pertanto, che nella prossima seduta si conclude la discussione della proposta di legge concernente l'Alta Corte e si inizi la discussione dei bilanci.

LA LOGGIA. *Presidente della Regione.* Si, si può fare. E' pronto l'*Assessore*, giusto l'impegno già preso.

PRESIDENTE. Onorevole Ovazza, è già stato disposto proprio nel senso da lei richiesto.

La seduta è rinviata a domani, 27 giugno, alle ore 10,30, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Schema di disegno di legge costituzionale a norma dell'articolo 18 dello Statuto siciliano, concernente: « Coordinamento sostanziale dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale » (307) (*Seguito*);

2) « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 » (470);

3) « Contributi ai comuni per l'impianto di farmacie » (67) (*Seguito*);

4) « Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di farmacie rurali » (208) (*Seguito*);

5) « Contributo regionale ai comuni per la somministrazione gratuita di medicinali e di presidi chirurgici ai poveri » (406) (*Seguito*);

6) « Costruzione di case per i pescatori » (360) (*Seguito*);

7) « Proroga della legge regionale n. 35 del 22 giugno 1957: « Concessione di contributi ai consorzi ed alle cantine sociali per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie » (408);

8) « Contributo alle cantine sociali per le spese di ammasso » (414);

9) « Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uva da mosto » (413);

10) « Disegno di legge da sottoporre, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana alle assemblee legislative dello Stato: « Provvidenze per le industrie zolfifere » (513);

11) « Adeguamento delle indennità mensili spettanti ai maestri delle scuole sussidiarie » (88);

12) « Istituzione delle Scuole materne » (95);

13) « Istituzione di scuole materne in Sicilia » (217);

14) « Nomina di una commissione parlamentare di inchiesta sull'E.R.A.S. » (128);

15) « Inchiesta parlamentare sul collocamento in Sicilia » (152);

- 16) « Nomina di una commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria e disoccupazione nei comuni di Partinico, Trappeto, Balestrate, Carini, Cinisi, Montelepre, Giardinello, Terrasini e Grisì » (173);
- 17) « Abrogazione del primo comma dell'articolo 239 del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 - Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana » (183);
- 18) « Utilizzazione di acque sotterranee ad uso irriguo nei comprensori di bonifica » (184);
- 19) « Devoluzione alla Regione del patrimonio dell'Opera Pia Ospedale Psichiatrico di Palermo » (185);
- 20) « Mostra siciliana d'arte » (192);
- 21) « Norme sulle modalità per lo svolgimento delle operazioni relative alle elezioni dei Consigli comunali » (197);
- 22) « Norme integrative della legge di riforma agraria in materia di vendite per la formazione della piccola proprietà contadina » (219);
- 23) « Attuazione della riforma agraria per le terre vendute dopo il 27 dicembre 1950 » (228);
- 24) « Costituzione di un Ente regionale per gli ospedali siciliani » (233);
- 25) « Assegnazione dei terreni dello E.R.A.S. » (242);
- 26) « Destinazione dei terreni dello E.R.A.S. alla formazione della piccola proprietà contadina » (269);
- 27) « Istituzione di una Cattedra di teoria generale del processo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo » (247);
- 28) « Norme di attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, per i contadini che occupano i terreni da assegnare » (250);
- 29) « Interpretazione autentica dello art. 66 - IV comma - del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 » (261);
- 30) « Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1955, n. 38 » (272);
- 31) « Nuove norme riguardanti compensi ai componenti e segretari di com-

- missioni, consigli, comitati e collegi, comunque denominati, operanti presso le amministrazioni della Regione, aventi anche ordinamento autonomo; nonché al personale subalterno, che presta servizio presso tali commissioni, consigli, comitati e collegi » (281);
- 32) « Modifica alla legge 27 dicembre 1950, n. 104 » (283);
- 33) « Istituzione di un posto di professore di ruolo di antropologia criminale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Messina » (284);
- 34) « Istituzione di una cattedra convenzionata di ebraico e lingue semitiche comparate presso l'Università degli studi di Palermo » (341);
- 35) « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Accademia « Gioenia » di scienze naturali » (395);
- 36) « Concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento, il restauro e per l'attrezzatura di impianti per la raccolta di materie solide e per la depurazione di acque luride » (396);
- 37) « Contributi per la costruzione dei mattatoi nei comuni della Regione » (422);
- 38) « Istituzione di un posto di aiuto e uno di assistente presso la clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Palermo » (426);
- 39) « Validità quinquennale delle graduatorie provinciali del concorso magistrale bandito nel 1955 » (443);
- 40) « Provvidenze in favore di Enti di assistenza e beneficenza » (484).

C. — Votazione per l'elezione di un deputato Questore.

La seduta è tolta alle ore 22,40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo